

MONUMENTA BRIXIAE HISTORICA  
FONTES  
XIV

STATUTI  
DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO  
sec. XVI-XVII

a cura di  
GIANCARLO MACULOTTI

ATENEIO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI  
BRESCIA - MCMXCIII



MONUMENTA BRIXIAE HISTORICA  
FONTES  
XIV

STATUTI  
DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO

sec. XVI-XVII

a cura di  
GIANCARLO MACULOTTI

ATENEIO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI  
BRESCIA - MCMXCIII

Supplemento ai  
COMMENTARI DELL'ATENEO DI BRESCIA - per l'anno 1993  
*Autorizzazione del Tribunale di Brescia N. 64 in data 21 gennaio 1993*  
Direttore responsabile UGO VAGLIA

---

STAMPERIA FRATELLI GEROLDI - BRESCIA 1993

*L'Ateneo di Brescia è lieto di pubblicare nella collana Munumenta Brixiae Historica, dove già compaiono altri testi di uguale argomento, questo nuovo volume su gli "Statuti del Comune di Ponte di Legno" dei secoli XVI e XVII, curato da Giancarlo Maculotti.*

*Tale pubblicazione costituisce un ulteriore contributo alla storia del Territorio bresciano, tanto più importante perché fondamentale al fine di intendere le vicende di quella zona montana così interessante per la sua ubicazione al confine con il Trentino e la Valtellina, e per la tradizionale attività dello stesso toponimo nella sua forma originaria e in quella odierna.*



# STATUTI DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO

(sec. XVI-XVII)

a cura di Giancarlo Maculotti

Un nuovo statuto si aggiunge a quelli già conosciuti e già pubblicati in Valcamonica: lo statuto del Comune di Ponte di Legno, ritrovato nell'archivio dell'avv. Remigio Maculotti. Giunto fino a noi attraverso la trascrizione del notaio Matteo Antonio Breda di Pezzo, vissuto nella seconda metà del '700, elenca nell'indice ben 204 capitoli. Il documento in nostro possesso ne riporta però solo 187, più un'appendice di 17 pagine con le modifiche apportate allo statuto dal 1548 al 1646. Le aggiunte e le variazioni introdotte dalla Vicinia generale ci permettono di ricostruire l'evoluzione storica delle regole del Comune dal 1506 al 1646 e di cogliere quindi un aspetto poco analizzabile in documenti dello stesso genere e dello stesso periodo.

Il Comune di Ponte di Legno dell'inizio del '600 non comprendeva solo l'attuale omonimo territorio dell'Alta Valcamonica, ma includeva anche l'odierno Comune di Temù. Nel Catastico di Giovanni da Lezze del 1609, viene così descritto: "Primo [della Valle, partendo da Nord, è il] Commune di Ponte di Legno, qual contiene nove terre cioè: Ponte, Pezzo, Precasalio, Zuanno, Poiano, Villa, Pontagna, Temù, Licanù. Questo Commune è situato in capo di essa Valle, et vi sono molini undici, due folli, due raseghe, et quattro fucine, non da lavorar ferro grosso, ma di lavorar alla minuta cose pertinenti all'agricoltura. Li abitanti di questo Commune sono tutti contadini, ma gente

Un doveroso ringraziamento a Giuseppe Berruti che mi ha fornito la fotocopia del manoscritto proveniente dalla casa dell'avv. Remigio Maculotti. Un sentito grazie inoltre a Marilisa Sandrini, Oliviero Franzoni, Angela Ruggeri, Yuri Zuelli per la preziosa collaborazione, e all'Ateneo di Brescia per avere promosso la pubblicazione del volume.

accorta, pronta, risoluta, feroce, et brava, et armigera, et d'arrischiarsi ad ogni pericolo, et quasi tutti sono pegorari, et dalle pecore cavano ogn'anno qualche quantità di denaro, così di lane, come di castrati, che vendono et buona parte di loro stanno assenti da questa Valle dal principio d'Ottobre sino al Maggio con le pecore parte nel territorio Bresciano, et parte nel Cremonese, et Stato di Milano, et poi ritornano a casa a mezo Maggio, dove stanno sino all'Ottobrio, et quelli che restano a casa attendono all'agricoltura. Quivi li terreni si vendono più che in altro luoco di essa Valle, non per la bontà loro, essendo terreni magri, et secchi, et erti, che producono un sol raccolto all'anno, et la maggior parte di prati si segano una sol volta, et alcuni pochi, che sono li migliori si segano due volte, ma per la moltitudine della gente, penuria di essi terreni, et concorso del denaro, che cavano come di sopra. Qui anco non vengono frutti di sorte alcuna, eccetto biade, et feni come s'è detto, vero è che vi sono molti pascoli, et boschi, et è paese molto salvatico, ma pare ameno al tempo dell'estate, et sono molini 2 et rassegne doi, et quattro fusine da lavorar a minuto, come di sopra". La sommaria descrizione dell'ispettore veneto coglie molto bene gli aspetti salienti dell'economia del comune dell'alta valle che rimane pressochè intatta fino all'inizio del nostro secolo quando viene completamente trasformata dallo sviluppo turistico. Ponte di Legno è all'epoca un comune essenzialmente ad economia pastorale basata sulla transumanza. La sua ricchezza sta soprattutto nell'abbondanza di pascoli e boschi. Il territorio coltivato è scarso in rapporto al numero degli abitanti che non siamo in grado di quantificare con precisione ma che possiamo stimare attorno ai duemila. Le attività artigianali (le fucine, i mulini, i "folli" ovvero la lavorazione del feltro), anch'esse integrative di agricoltura e pastorizia, sono piuttosto marginali e le attività commerciali (soprattutto le fiere che sono elencate nel Catastico per tutti i comuni della Valle che ne possiedono) non sono per nulla citate.

La situazione economica brevemente tratteggiata dal Da Lezze è la stessa che viene confermata da numerosi articoli dello Statuto. La preoccupazione principale e ricorrente è infatti

quella di regolamentare i confini dei pascoli dividendo il territorio in parti proporzionate alle esigenze delle varie terre. Il commercio è considerato solo in tre articoli dove si dettano norme per le osterie soprattutto per proibire i giochi che si fanno al loro interno.

Il territorio del Comune era suddiviso amministrativamente in 10 quadre (1 - Pezzo e Zoanno, 2 - Precasaglio, 3 - Sancampello e Nino, 4 - Ponte, 5 - Cosicla, 6 - Poia e Ville, 7 - Villa, 8 - Pontagna, 9 - Temù, 10 - Licanù e Molina) che a loro volta costituivano 5 degagne. C'è subito da notare che nè le degagne nè le quadre corrispondevano alla "naturale" suddivisione del comune nelle frazioni ancor oggi esistenti, o vi corrispondeva solo in parte. Addirittura facevano parte della stessa quadra due villaggi non confinanti come Pezzo e Zoanno. La suddivisione in quadre, da quanto si può intuire, pare avesse come scopo precipuo quello di dividere il Comune in DISTRETTI ELETTORALI numericamente equilibrati. Ponte di Legno ad esempio, il villaggio più grosso già allora, era diviso in 3 quadre diverse: Sancampello e Nino la prima quadra, Ponte la seconda, Cosicla la terza (cap.57). La suddivisione in degagne pare rispondesse invece principalmente all'esigenza di mantenere efficiente la viabilità e di "conciar le strade".

Gli incarichi pubblici previsti dallo statuto erano numerosi e tutti rigorosamente regolamentati. Al vertice dell'amministrazione stavano due Consoli. Le modalità di elezione non sono ben specificate dallo Statuto dalighnese che accenna alle "Consularie", vale a dire alle elezioni dei Consoli, ma non ne indica con precisione le modalità. Dal cap. 92 si deduce comunque che i Consoli sono eletti ogni quattro mesi e devono essere uno del Comune e uno Forestiero. Le Consularie sembra possano essere delle assemblee o vicinie generali, ma nessun articolo dello Statuto lo precisa. Molto più chiaro è invece a tal proposito lo Statuto del Comune di Vione del 1787 che dice che i consoli, quattro in quel comune, sono eletti dalle vicinie generali, uno per quadra, ogni quattro mesi. Tre invece, e non di pari grado perchè tra essi deve esser scelta la figura del sindaco "quale coadiutore alli suddetti", sono i consoli previsti dallo Statuto di Berzo Demo del 1656. La durata della loro carica è di un anno e

l'elezione spetta alla Vicinia generale convocata all'inizio di gennaio di ogni anno (cap. 1).

Ogni degagna eleggeva ogni anno 2 o 3 decani. Lo stesso nome degagna mi sembra possa derivare da decano o degano. Compito dei decani, ben evidenziato dall'articolo 59 dello statuto, è quello di "far mantenere nette e buone le strade pubbliche e comuni" e di vigilare sul pericolo di incendi. Lo Statuto prevede infatti norme severe per prevenire gli incendi che erano ricorrenti in paesi dove la granparte delle abitazioni era costruita in legno e v'era abbondanza di fienili e di solai in gran parte costruiti in legno, ricchi di fienili e solai carichi di legna secca, con riscaldamento ed illuminazione basati sul fuoco. I decani sembra abbiano soprattutto competenza nel settore del mantenimento delle strade. Nel Comune di Temù si conserva l'espressione "andar alla degagna" nel senso di prestare la propria opera obbligatoria e gratuita per ripulire e rimettere in sesto annualmente le strade. Tale consuetudine è rimasta in vigore a Ponte e Temù fino alla fine degli anni cinquanta e a Pezzo fino all'inizio degli anni settanta di questo secolo.

Trenta CONSIGLIERI costituivano l'assemblea rappresentativa di tutta la comunità che poteva essere convocata dai 10 Regenti (una specie di giunta che si ritrovava obbligatoriamente ogni sabato) per discutere e prendere decisioni di carattere generale (cap. 120). Dovevano essere consultati da Consoli e Regenti prima di ogni deliberazione importante. Corrispondevano più o meno al nostro consiglio comunale. Venivano votati dalla Generale Vicinia convocata ogni anno nel mese di gennaio. La loro carica durava un anno e la loro funzione era quella di "deliberare, sentenziare, condannare, vendere, locare, consigliare in temporale e spirituale" consoli e reggenti.

I CONSIGLIERI REGENTI, citati spesso nello Statuto come "li dieci" o semplicemente come "regenti", erano eletti ogni sei mesi, uno per ogni quadra, e avevano assieme ai consoli il potere esecutivo. Potevano emettere taglie ordinarie e straordinarie. Dovevano ritrovarsi ogni sabato nel luogo detto Rio ed

erano tenuti a convocare i 30 consiglieri per “cose d’importanza e valor grande”. Eleggevano Campari, Regolani, Nodari, Massari<sup>1</sup>, Estimatori. Potevano emettere condanne fino ad un valore di lire 5. Avevano nelle loro mani, da quanto si può capire, poteri amministrativi e limitata potestà giudiziaria.

Compiti molto importanti (come in tutti gli statuti conosciuti delle valli alpine) sono affidati al MASSARO, che doveva riscuotere le taglie, al CAMPARO, che doveva far rispettare le norme stabilite riguardanti prati, campi e pascoli e doveva convocare, suonando le campane, le Vicinie generali, e ai REGOLANI che vigilavano sul rispetto dello statuto e segnalavano i contravventori.

Altra funzione centrale era quella del NODARO, corrispondente all’odierno segretario comunale, che aveva compiti di verbalizzazione e registrazione delle deliberazioni.

Pubblico officio è anche quello degli ESTIMATORI. Lo statuto ne prevede quattro ed hanno il compito di stendere, ogni cinque anni, assieme a due nodari, l’estimo dei beni posseduti dagli abitanti del comune. Lo Statuto (art. 53) prevede che debbano prestare giuramento “sopra del messale toccato corporalmente” presso la chiesa di S. Martino di Villa Dalegno, ritenuta evidentemente a quel tempo la parrocchiale più importante. In base all’estimo venivano imposte le tasse. Erano eletti ogni anno anche gli ESTIMATORI SOPRA LI DANNI. Avevano il compito di stimare i danni provocati nei campi, nei prati, nei boschi e in tutti i beni immobili in genere, in modo da stabilire un equo compenso per coloro che li avevano subiti.

Vengono inoltre nominati i SINDICI che hanno il compito di “sindicar de botte in botte il vino alli ostieri, pane e carne”.

<sup>1</sup> I capitoli 149 e 150, in contraddizione con i capitoli 39 e 40, dicono che Nodaro e Massaro sono eletti dalla generale e legittima Vicinia altrimenti la loro nomina è di “niuno valore”.

Per ogni carica pubblica venivano previste pene in danaro qualora non venisse accettata o non si esercitasse secondo giustizia introducendo favoritismi o non intervenendo con accuse e condanne in tutti i casi previsti dallo statuto.

Le retribuzioni per i pubblici uffici variavano caso per caso. La funzione dei trenta consiglieri era esercitata “senza mercede alcuna”. Per i Consoli erano previsti “grossi otto” per ogni denuncia, lire 4 per ogni viaggio a Breno e lire 15 alla fine del mandato. Per il Nodaro era previsto un “salario ordinario, 2 marchetti per ogni citazione, 1 marchetto per ogni giuramento, 3 marchetti per ogni lettera di pegno”. Il Massaro riceveva lire cinque di sua mercede e marchetti tre per ogni lira riscossa con le condanne comminate a coloro che non rispettavano le norme stabilite dagli Statuti. Gli Estimatori venivano pagati “secondo la fatica” e il tempo che impiegavano a compilare l'estimo.

Nello Statuto di Berzo Demo si stabilisce che per chiunque serva il Comune abbia di sua mercede una lira al giorno.

Nello Statuto di Vione si prevede che i Consoli debbano avere ognuno lire cinque ogni quadrimestre per l'esercizio del loro ufficio, li DODICI ACCUSATORI non abbiano invece alcuna mercede dal Comune, il Camparo lire otto di mercede ogni quattro mesi.

La Vicinia, intesa come assemblea dei capi famiglia e sovente nominata come “vicinia generale”, ha il potere di modificare gli Statuti e di aggiungere o togliere dei capitoli. Viene in genere convocata due volte all'anno, ogni sei mesi, per eleggere i dieci Reggenti.

La Vicinia viene riunita in luoghi diversi, stabiliti dallo statuto di tempo in tempo. I luoghi citati esplicitamente sono: “Curtisio Domus di Jacobi Faita” (1622), Casa del Malonno (1614, 1615), Casa delli Bovi ovvero Molino de Favallini, contrada Pracarvas (1616). Nel 1627 il luogo di riunione è chiamato Pracarvai, mentre nel 1646 il luogo è Pracabasso, tebiato (fienile) Brichetti. È difficile collocare oggi con precisione i luoghi citati. La casa dei Bovi e il mulino Favallini non devono

far pensare al Ponte dei Buoi, toponimo rimasto nella tradizione orale, sul fiume tra Plampezzo e Precasaglio e alla zona dei mulini vicino alla vecchia strada sottostante la Chiesa di S. Appollonio. Il mulino dei Favallini sembra invece fosse collocato nella ex falegnameria posta sul fiume Frigidolfo, ora casa Sandrini. Uno dei più antichi verbali giunto fino a noi di una riunione dei vicini di Pezzo è del 1738. Val la pena di citarlo per intero, essendo di poche righe:

“Adì 30 giugno 1738. Fu congregata a son di campana la publica e general Vicinia di Pezzo nella publica piazza per afitare le segalie. Fu deliberata da voti favorevoli n. 16 contrarie n. 1. Così si sono afitate da pascolare con le pecore a M. Mafeo q.m Domenico Maculoto nel prezzo di lire Settanta Cinque tra Pezzo et Zoano ... et afitati da me Faustino q. Francesco Faustinello et M. Mafeo q. Hobone Cenino degani della sudetta tera a nome delli Vicini sudetti come di sopra nominati”<sup>2</sup>.

Se analizziamo statisticamente i capitoli dello statuto vediamo che 31 di essi sono dedicati alle modalità di elezione e ai compiti attribuiti alle cariche pubbliche, 23 alla coltivazione di prati e campi, 18 ai pascoli, 12 alle malghe, 16 ai boschi.

Tutta l'attività agricola viene minuziosamente regolamentata.

Vengono stabiliti i termini per falciare il fieno e la “ressiva” ovvero il secondo fieno. Il termine potrebbe derivare proprio dal latino “restita”, nel senso di ciò che rimane da tagliare dopo il primo ed in molti casi unico taglio. Il fieno può essere tagliato solo dopo S. Pietro (29 giugno) e le ressure (restive?) dopo la festa di S. Maria (8 settembre). La necessità di stabilire delle date precise per la fienagione non derivava dalla volontà di una regolamentazione centralistica dell'attività del contadino, ma dalla necessità di non transitare sui prati non ancora falciati. Non tutti gli appezzamenti erano infatti direttamente collegati alla strada e prima dei termini fissati nessuno era obbligato a tagliare sulla sua proprietà per far transitare i vicini senza calpestare il fieno.

<sup>2</sup> Il verbale è tratto da un registro conservato nell'archivio della Vicinia di Pezzo che porta sulla prima pagina la data 18 settembre 1672 e sull'ultima 26 settembre 1703.

Limiti precisi sono posti anche per l'uso dei pascoli e per l'allevamento in genere. È fissato al 24 giugno, festa di S. Giovanni, il termine ultimo per portare "li bestiami grossi", vale a dire mucche, asini, muli, cavalli negli alpeggi. Anche in questo caso la regolamentazione deriva da esigenze pratiche di reciproco rispetto. Innanzitutto gli animali che rimanevano in paese potevano con facilità invadere i prati e calpestare il fieno da falciare, in secondo luogo era giusto che le bestie da latte si concentrassero tutte nelle cascine per produrre un quantitativo di latte sufficiente per poter far funzionare i caseifici turnari, in terzo luogo si possono anche ipotizzare preoccupazioni di tipo igienico. La presenza del letame in paese nei mesi caldi non era certo la miglior garanzia di pulizia. A proposito degli alpeggi è bene notare che, a differenza della maggior parte degli altri paesi della Valcamonica, in alta valle essi costituiscono dei veri e propri villaggi: Vescasa, Valbione, Viso, Pirlì, Silissi ecc. È difficile dire se la scelta di concentrare gli alpeggi in veri e propri paesi sia dovuta a ragioni economiche o a tradizioni culturali. Gli alpeggi a villaggio sono tipici infatti dell'area valtellinese e si ritrovano in Valcamonica dove si parlano dialetti di influenza o di famiglia valtellinese (Val Brandet e Campovecchio, in comune di Corteno e antico comune di Ponte di Legno).

Per ogni malga sono stabiliti i confini e gli allevatori sono tenuti a farli rispettare al bestiame. Sono delimitati con precisione i "bovali" o "vacali" di ogni singola frazione del comune tenendo conto del numero di abitanti in modo che ci sia pascolo sufficiente per tutti i loro animali. Le pecore poi devono salire oltre una certa altitudine per non sottrarre pascolo al bestiame bovino. Ancora alla fine dell'ottocento troviamo documenti che ricalcano le indicazioni degli statuti più antichi. In un "Estratto delle disposizioni contenute nel regolamento relativo all'uso dei pascoli del Comune di Ponte di Legno", stampato a Bergamo nel 1871, si definiscono i confini dei "Bovali" e dei "Pecorali" di ogni frazione del Comune. Sempre per quanto riguarda il bestiame, nel cap. 130 si fissano anche i limiti massimi dei capi che può tenere nel Comune ogni singola famiglia: 40 pecore, 10 vacche e 3 capre. Il limite s'intende fissato per il periodo

invernale, quando i pascoli sono inagibili ed è quindi obbligatorio praticare la transumanza verso la pianura Padana.

Lo Statuto di Berzo Demo, forse considerando la minor ampiezza del territorio e la maggior estensione della produzione agricola rispetto al Comune dell'alta Valle, pone limiti più bassi per gli allevamenti: non più di dodici capi tra vacche e bovi per famiglia, non più di due pecore e due capre per bocca.

Sempre per quanto riguarda gli animali domestici vengono dettate regole per i maiali (li porzi) e i cavalli. I porci (citati nel documento sempre rigorosamente con la maiuscola) devono portar tutti l'anello al naso per impedire che si nutrano di terra e di letame e che rovinino i campi e possono pascolare solo dopo le calende di aprile.

Una interessante curiosità è quella della lotta contro i lupi che si ritrova anche nelle Carte di Regola di Vermiglio riguardante anche l'orso<sup>3</sup>. La lotta contro "detti captivi" di lupi è senza quartiere perchè ritenuti dannosi per le greggi e chi riesce ad ammazzarne uno, deve estrarne il cuore e portarlo ai consoli i quali provvederanno a bruciarlo sulla pubblica piazza. Il fortunato cacciatore riceverà un compenso di 40 soldi per un lupo grande e di 15 soldi per un piccolo. Il rogo del cuore assume senz'altro un significato che travalica le necessità derivanti dalla protezione delle pecore. Nell'immaginario popolare (non solo da noi, si ricordi la leggenda del lupo di Gubbio) la fiera doveva essere percepita come il simbolo del male, un nemico da sterminare senza pietà. La bruciatura del cuore in piazza aveva tutti i caratteri dell'esorcismo (cap.100). Altra lotta sacra era quella contro le talpe che rovinavano i prati. "È statuito che qualunque... pigliarà talpini, ovvero toppe nelli prati e campi divisi abbiano dal Comune una mezza di vino per ogni toppa o talpino e li debbano consignare in mano de consoli quali debbano bruciarli la mano destra tagliandola via". La bruciatura della "mano destra" sembra sia motivata solamente dalla necessità di impedire che per la

<sup>3</sup> cfr. "Le carte di regola della Comunità di Vermiglio, a cura di Fortunato Turrini, Centro Studi per la Val di Sole, 1989, p. 91.

medesima talpa si potesse riscuotere il compenso più di una volta<sup>4</sup>.

Molti articoli sono dedicati alla protezione dei boschi. Il bosco, oltre che fonte di legna e legname per costruzione, era protezione indispensabile per le valanghe. Addirittura il bosco soprastante Pezzo, che trae proprio il suo nome dal nome latino e dialettale (*pesöl*) dell'abete, viene dichiarato sacro in alcuni documenti proprio per la sua funzione protettiva.

Molti boschi vengono banditi o "favolati", ovvero proibiti per ogni tipo di taglio. I capitoli dal 161 al 174 elencano le pinete che diventano "gazzi" o che sono "ingaggiti", vale a dire che diventano protetti. Il termine è di derivazione longobarda (*gahagium*) e significa bosco riservato per le necessità comuni e quindi chiuso al taglio.

Nello statuto si trova poi traccia della consuetudine di tagliare i boschi per produrre carbone di legna (cap. 128) necessario per il funzionamento dei forni fusori esistenti in media e bassa Valle. L'economia camuna era infatti imperniata attorno alla coltivazione delle miniere. All'inizio del seicento funzionavano in Valcamonica 6 forni fusori e 80 fucine<sup>5</sup> che assorbivano notevoli quantitativi di carbone prodotto attraverso il taglio dei boschi, la costruzione dei "poiacc" (forse il toponimo Poia deriva proprio da qui), ovvero delle grandi fornaci erette in piccoli spiazzini nel bosco o nelle sue vicinanze, dove una lenta combustione trasformava la legna in carbone. L'alta valle, soprattutto in periodi di penuria di legna, veniva invasa dalle famiglie di carbonai che passavano le loro estati nei boschi a tagliare legna e a produrre carbone. In genere tale attività era osteggiata dai Vicini dalighesi. Abbiamo una traccia di tale avversione ancora in un documento più tardo,

<sup>4</sup> Mi ricordo che da bambino andavo ancora anch'io a consegnare le talpe ad una vecchia signora soprannominata "la Talenta" (distributrice di Talenti?) che ci compensava con 100 lire per ogni talpa alla quale tagliava una zampa. I soldi erano ricavati da livelli messi su alcuni prati con questo scopo.

<sup>5</sup> cfr. Da Lezze, op. cit., 1609, nell'edizione della S. Marco dal titolo "Dossier sulla Valcamonica".

del 1841, sottoscritto da 62 capifamiglia, ed indirizzato all'Imperial Regia Delegazione di Bergamo: "l'esperienza ha dimostrato che l'ingordigia dell'acquirente ed il lucro del carbonajo, non possono lasciare illese quelle piante, che furono state riservate e severamente proibite". La legna alimentava inoltre alcune fornaci di calcificazione esistenti nel Comune (che sfruttavano filoni di marmo) e soprattutto le "calchere" che abbondavano nei paesi del conoide della Concarena e che producevano calce per tutta la valle traendola dalla dolomia.

Sono peculiari dello Statuto dalignese i capitoli riguardanti la religione, l'elemosina e la solidarietà con i più poveri.

Lo Statuto comincia proprio con un capitolo che si intitola "Ad osservare e non lavorar le feste comandate" e prosegue al secondo con l'ordine di non lavorare "senza licenza delli reverendi curati e consiglieri" durante le feste votive.

Al cap. 55 si parla "Della pena a quelli che non accompagnano la croce in Processioni".

Vi si stabilisce che ogni capo famiglia debba essere presente alle processioni e che essendone impedito debba preoccuparsi di inviare "persona abile e sufficiente" in sua vece. In caso contrario i Consoli debbono multare coloro che non obbediscono alle disposizioni dello Statuto e versare i soldi ai curati per l'edificazione delle chiese. Era un periodo nel quale fervevano i lavori di ampliamento e di costruzione delle parrocchiali. A Ponte di Legno la chiesa della SS. Trinità è costruita tra il XVI e il XVII secolo, a Precasaglio la chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano è terminata nel 1639. È del '600 anche la chiesa dei SS. Martiri di Le Canù.

"Cap. 71: - Pena per quelli che bestemmiano il nome d'Iddio e delli gloriosi Santi". È interessante notare quali sono i santi più venerati nel Comune: oltre alla Madonna, ai Santi Apostoli ed Evangelisti è espressamente citato S. Antonio. È inoltre severamente proibito bestemmiare i santi protettori delle chiese del comune. Nessun articolo del genere appare negli Statuti di Berzo Demo e di Vione.

A differenza degli statuti posteriori di singole Vicinie che prevedono il mantenimento<sup>6</sup> del Parroco, del Cappellano, delle loro case e della chiesa, nello Statuto dalignese del '600 non sono previste nè tasse, nè altre forme di sostentamento per il clero. Non solo, il parroco non fa parte di diritto della vicinia, come è stabilito invece negli Statuti successivi.

I capitoli che introducono principi di concreta solidarietà sociale sono il 54, il 56 ed il 134. Al capitolo 54 si stabilisce che alla vigilia di Natale si debbano raccogliere in ogni quadra quattro quartari di frumento (un *quarter* conteneva circa 25 chilogrammi) per trasformarlo in pane da distribuire fra tutte le famiglie. Nello Statuto della Vicinia di Ponte di Legno del 1942, all'articolo 12 punto h è ancora citato il "livello antico" per la distribuzione del pane alla Vigilia della Madonna di Marzo. Nei documenti conservati presso la Vicinia di Pezzo esiste la copia del lascito più antico che conosciamo per la distribuzione del pane. Nel Testamento del fu Giovanni Ognibene Cenini di Pezzo, rogato dal notaio Pietro Favallini il 28 ottobre 1583, si lascia ai Vicini di Pezzo un quartaro di segale da trasformare in pane da dividere per fuochi tra tutti i Vicini.

La distribuzione del "*pà de Nedàl*" è avvenuta nella frazione di Pezzo, a cura della locale Vicinia, fino all'inizio degli anni sessanta di questo secolo. Il frumento per il pane veniva ricavato dalla rendita di prati lasciati direttamente alla Vicinia o ereditati dai privati con l'obbligo del "livello", cioè del versamento annuale di una parte della rendita alla comunità. Altra forma di solidarietà ed assistenza era quella dell'acquisto e della distribuzione del sale. Il sale era considerato bene prezioso fin dall'antichità, era usato al posto della moneta come forma di retribuzione (salario) e ha conservato la sua grande importanza per tanti secoli. Il suo costo e la sua difficile reperibilità (la Valcamonica lo importava da Sali-

<sup>6</sup> Statuto della Vicinia di Ponte di Legno del 1942, art. 12: d) Legato Ambrosi Don Gregorio pei poveri infermi e anche ... da passarsi da passarsi al Parroco locale in aumento delle tenui rendite del Beneficio; e) Legato Sandrini Bortolomeo per supplemento di congrua al Parroco e Coadiutore locale come al testamento 20 novembre 1815.

sburgo ancora nel XV secolo) suggeriscono al Comune di procurarne un certo quantitativo da distribuire a tutte le famiglie durante le feste pasquali. Nello Statuto del 1942 della Vicinia di Ponte di Legno si citano il legato Ghelma don Giovanni del 1676, il legato Panzarini Antonia del 1843 ed il legato Giovan Battista Favallini per la distribuzione del sale. Il legato della Vicinia di Pezzo che ha lo stesso scopo è del 1726. Il sacerdote Giacomo Faustinelli fu Martino lascia alla Vicinia tutti i suoi beni per distribuire annualmente sale alle famiglie del luogo.

Precedentemente gli statuti imponevano a Consoli e Reggenti di spendere una parte dei soldi raccolti attraverso le tasse per “comperar tanta sale al Santo Martino e in Santa Maria de Marzo ogni anno e distribuirla per fuoco nel comune”.

Anche la distribuzione del sale è una consuetudine che continua ancora nella Vicinia di Ponte di Legno e avviene ogni anno a Pasqua.

Negli Statuti di Berzo-Demo, Vione, Vermiglio, Malè non c'è traccia di distribuzione gratuita di pane e sale. È una caratteristica peculiare dello Statuto di Ponte di Legno, ereditata in seguito dalle Vicinie delle singole terre, quella di provvedere alla distribuzione fra tutte le famiglie, in rapporto al numero di componenti e non al censo, di beni di consumo essenziali.

Ai forestieri vengono dedicati diversi capitoli. La società del tempo tende ad essere economicamente autarchica e socialmente chiusa. I forestieri non hanno gli stessi diritti degli originari e debbono aspettare molti anni e pagare onerose indennità per poter raggiungere la parità con i vicini. La chiusura è dovuta senz'altro a due ordini di motivi: l'ostilità quasi naturale per il diverso e la necessità di conservare un rapporto abitanti-territorio che permettesse la sopravvivenza di tutti. Il comune poteva soddisfare i bisogni di un ristretto numero di persone limitato. Non c'era spazio per un numero illimitato di capi di bestiame, il terreno coltivato non poteva essere esteso al di là di confini dettati dalla morfologia del suolo e dall'altitudine. I boschi potevano fornire legna e legname, senza alterare l'equili-

brio e arrivare alla distruzione, per un numero di abitanti proporzionato alla loro estensione. Una forma di produzione che prevedeva limitati scambi non poteva accogliere facilmente degli estranei che avrebbero aumentato il numero di bocche da sfamare senza poter incidere sensibilmente sull'aumento delle sostanze prodotte. Certo la transumanza e l'uso di pascoli extracomunali in Trentino ed in Valtellina erano in contraddizione con l'autarchia regnante, ma non esistono in nessun luogo, neanche nel passato, isole totalmente autonome dal punto di vista economico e sociale. Una mentalità fortemente difensiva della propria identità al punto da osteggiare i matrimoni anche fra membri di diversi villaggi dello stesso comune è rimasta intatta fino agli anni cinquanta di questo secolo.

L'ultima parte dello Statuto assume quasi una forma narrativa o comunque fortemente storicizzata. Possiamo in tal modo seguire da vicino le decisioni di alcune vicinie in particolari momenti. Le date menzionate nello Statuto sono le seguenti:

1506	28 aprile 1613
1548 (Statuti del)	24 febbraio 1614
4 giugno 1560	14 dicembre 1614
1604	26 aprile 1615
1605	21 dicembre 1616
23 aprile 1606	8 ottobre 1624
24 settembre 1607	3 maggio 1627
10 gennaio 1609	30 novembre 1627
25 giugno 1611	10 maggio 1646.

Manca un qualsiasi accenno nello Statuto alla divisione di Ponte di Legno in due Comuni diversi, avvenuta nel 1624. Le ragioni di tale separazione che divide Ponte, Poia, Zoanno, Precasaglio e Pezzo da Villa, Pontagna, Temù e Le Canù non ci sono note ma sono facilmente intuibili: riguardano con tutta probabilità questioni di pascoli, i confini dei Bovali ai quali vengono dedicati numerosi capitoli. Nel 1643 avviene un'ulteriore frantumazione e Villa e Pontagna costituiranno un nuovo comune separato da Temù.

Le date citate nello Statuto corrispondono nella quasi

totalità a riunioni della Vicinia Generale. Testimoniano un'evoluzione degli Statuti di un secolo e mezzo circa. È difficile comunque individuare con certezza quali siano le modifiche introdotte dalle varie vicinie. Le date delle riunioni sono riportate nei capitoli rispettando l'ordine cronologico ma i capitoli sono aggiunti man mano. Tutto lo Statuto appare assemblato in modo del tutto disordinato. Si ha l'impressione che sia il risultato di modifiche e aggiunte introdotte nel tempo e mai sistemate per argomenti. Ne deriva una lettura difficile ed un'interpretazione ardua, di primo acchito. Può darsi che la trascrizione del Notaio Breda possa essere servita da base per una nuova più ordinata stesura come nello stesso periodo era accaduto per lo Statuto del Comune di Vione, ma la nuova sistemazione, se mai è stata realizzata, a noi non è per ora pervenuta.

Un solo aspetto possiamo evidenziare chiaramente nella sua ripetuta riformulazione. Riguarda la potestà di elevare accuse segrete. La delazione è spesso incentivata negli statuti coevi al nostro ma provoca naturalmente duri contraccolpi sul piano della pacifica convivenza. Nel 1607 si proibisce di dare accuse segrete (cap. 146) e si individuano i Campari come pubblici ufficiali delegati a muovere accuse di violazione dello statuto. La restrizione del numero di accusatori riduce naturalmente la possibilità di accusare falsamente innescando faide e lotte fratricide difficilmente controllabili ma permette un numero più alto di abusi incontrollati. È per questo, si presume, che nel 1609 si ripristina la facoltà di accusare anche da parte dei capifamiglia. Si ritorna alla normativa del 1607 il 24 febbraio del 1614 precisando che “solo i Regolani e i Campari possono fare accuse”. Poi di nuovo, nel 1627, si estende a tutti i capifamiglia la facoltà di fare “condenanze”. Come si può notare esisteva notevole incertezza sulla regolamentazione delle pubbliche accuse. L'equilibrio non si riesce a raggiungere facilmente e si nota una posizione altalenante da parte della vicinia generale.

Le date citate ci dicono che l'impianto fondamentale dello Statuto è di epoca cinquecentesca ed è quindi uno dei più antichi conosciuti in Valcamonica e che numerose modifiche e aggiunte sono state apportate nei primi decenni del '600.

Il linguaggio usato dagli estensori (un lavoro senz'altro a più mani) è molto diverso e distante dall'italiano parlato oggi. Ci sono molte influenze del latino medievale e alcune espressioni dialettali che comprendiamo solo perchè si sono conservate fino ai giorni nostri almeno nei dialetti di impianto più arcaico come quelli parlati nelle frazioni più isolate. Non si usa ad esempio il verbo "prendere" (come del resto in dialetto) ma si adopera il verbo "tuorre" (in dialetto *tö*) che forse deriva dal latino *tollo*. Anche nel dialetto di oggi non è mai penetrato il verbo latino "prehendo" ma si usano solo i verbi "*ciapà*" (lat. *capio-is, cepi* ecc.) e "*tö*". È usata l'espressione dialettale "stai drè" tradotta in "staranno dietro" nel senso di impiegare un determinato tempo per fare qualcosa (cap. 53). "Scoder" ricorre spesso nel senso di "riscuotere" e dal verbo deriva anche il nome "scodarolo" che sta ad indicare il registro sul quale si annotano conti e tasse. Altri verbi di cui oggi non c'è più traccia nè in italiano nè in dialetto sono "*galdere*" nel senso di affittare (cap. 127, 131) e "*cassare*" nel senso di "cancellare".

I nomi dialettali più ricorrenti sono "*trozzo*" (cap. 86), dialetto "*trus*", italiano "*sentiero*", "*bulio*" (cap. 82), dialetto "*büi*", italiano fontana, "*vangoni*", "*vaoni*" (cap. 73), dialetto "*vadù*" e "*sapel*" che in italiano si può tradurre con "imbocco di una strada campestre", dei quali non è facile capire l'etimologia. Altre espressioni idiomatiche ormai scomparse si ritrovano qua e là nei capitoli. "*Far mecca*", ad esempio, dialettale "*fa mechi*" nel senso di "far gesti" in molti casi offensivi o minacciosi (cap. 118). "*Una fiada*" (franc. *une fois*) nel senso di "una sola volta" (cap. 121). L'avverbio "meno" non è usato e al suo posto si trova "*manco*": citiamo ad esempio dal cap. 121 "chi la scoderà per manco salario". Si notano anche molte incertezze nella grafia. La parola che sta a significare accusa si trova nello stesso capitolo (122) scritta in tre modi diversi: *condennagioni*, *condenanze*, *condenasoni*. Stesso discorso vale per il toponimo indicante la terra di Pezzo: si trova scritta come "*Pecio*", "*Pezio*", "*Pez*", "*Pezzo*". Frazione è scritta a volte "*faccione*" (cap. 121). Prezzo viene scritto "*precio*". Gli esempi riportati stanno ad indicare incertezza nell'identificare il suono che in

italiano appare come zeta. Le versioni diverse derivano anche probabilmente dalla difficoltà di rendere il suono inglese “th” esistente in dialetto ma non in italiano (es. *truth*, *Peth*, *prethi*, *brath* ecc).

Per quanto riguarda i toponimi, la trascrizione che troviamo negli statuti ci aiuta in alcuni casi a capirne l’etimologia. “Pravisigaio”, al posto dell’attuale “Prisigai”, deriva chiaramente da “prato della visga”. “Bonadicii”, al posto dell’attuale “Bunadis”, indica “Bona dicti”, prati “detti buoni” probabilmente per il copioso raccolto. “Clusi”, oggi “Cluss”, deriva evidentemente dal latino “clausi”, prati chiusi, recintati o riservati. Altra curiosità da sottolineare è quella dell’esistenza di un solo nome per tutti i fiumi del Comune, com’è ancora oggi in dialetto. Tutti i fiumi si chiamano “öi”. Per distinguere un “Oglio” dall’altro si indicava il luogo dove scorreva: “Olio di Viso”. I nomi propri Frigidolfo, Narcanello, Arcanello sono imposti evidentemente da culture estranee a quella locale e in epoche successive. Il nome del passo Gavia, imparentato con tutta evidenza con toponimi simili tipo Gaver, tutti posti in alte località, può derivare dal nome che era attribuito anticamente ai pastori: sembra infatti che venissero chiamati “gavi” come il gergo da loro usato<sup>7</sup>.

Gli Statuti sono veramente una miniera di informazioni di vario genere. Un attento studio comparativo potrà mettere in evidenza molti altri aspetti. Concludendo si possono annotare ancora alcune caratteristiche che mettono in luce i tratti salienti della società dell’epoca, della sua organizzazione, dei suoi ordinamenti amministrativi.

1. L’autonomia politica, giuridica, amministrativa è quasi totale. Si ricorre al capitano della Valle solo per processi penali

<sup>7</sup> Durante il Convegno INCONTRI TRA/MONTANI tenutosi a Pieve di Bono (TN) nel settembre 1992 il relatore Mario Testorelli ha ripetutamente usato la frase “quando i gavi passavano nel Comune di Valfurva di cui ero Sindaco ...” Con il termine gavi si indicavano i pastori che in estate passavano il Gavia per raggiungere i pascoli valtellinesi.

dovuti a reati criminali. La Serenissima è nominata solo un paio di volte e viene indicata come potestà più vasta cui si appartiene e solo una volta come impositrice o ispiratrice di capitoli del regolamento. L'unione con la Repubblica di Venezia si deduce solamente dall'ordine di fornire i soldati per le "mostre" (dimostrazioni, esercitazioni) di Cemmo e di Breno (cap. 184) e di non pagarli prima del viaggio. Gli statuti non portano imprimatur di autorità superiori, ma dal cap. 125 si deduce che per entrare in vigore avessero bisogno dell'approvazione del "Clarissimo Principe Loco Gerente", forse il Capitano di Valle. Alla medesima procedura erano sottoposte le Carte di Regola delle comunità trentine che avevano bisogno della vidimazione del Vescovo Principe di Trento. È difficile sostenere che la loro stesura sia stata imposta o ispirata dall'alto anche se sono in grande sintonia con gli Statuti di Valle Camonica: sono troppe le differenze che caratterizzano gli Statuti che conosciamo e abbastanza lontane le loro date di stesura o rifacimento.

2. Non emergono per tutto l'arco di tempo nel quale opera lo Statuto accentuate divisioni di classe o particolari privilegi per alcune famiglie. Sembra che nel comune esista una sostanziale uguaglianza dei cittadini sia sul piano del diritto che su quello del reddito. La rotazione frequente nelle cariche pubbliche non permette la nascita di forti lobby nè politiche nè economiche. Discorso a parte sarebbe da farsi sui Massari. È probabile che alcune famiglie si arricchiscano riscuotendo le taglie. Forse non solo o non tanto perchè rubano, quanto perchè per i loro uffici vengono a conoscenza di tutti i punti deboli dell'economia rurale e sono in grado di comprare a poco prezzo, in situazioni di crisi, beni che alcune famiglie sono costrette ad alienare per avere il pane quotidiano.

3. Le donne non sono soggetto politico. Nei capitoli dello statuto vengono nominate pochissime volte (cap. 1, cap. 6) e non certo come portatrici di diritti. Ancora nello Statuto organico della Vicinia Agraria di Ponte di Legno del 1942, all'art. 2 si dice "Sono Capi Famiglia, con diritto di voto e

rappresentanza tutti gli ammogliati, i maggiorenni celibi soli, i primogeniti di vedove e gli orfani ... escluse le donne”.

4. Nonostante siano previste molte salate per chi non presenza alle assemblee generali la partecipazione non appare molto alta. Senz'altro diversi capifamiglia durante l'inverno sono assenti per la transumanza (che non viene nominata in nessun articolo dello statuto ma che esisteva sicuramente), le distanze fra i villaggi del comune sono notevoli, le strade durante il lungo inverno sono poco praticabili, tutte giustificazioni più che fondate, ma la presenza alle riunioni appare in molti casi veramente esigua. Dai verbali delle assemblee riportati in appendice si ricavano alcuni numeri: 3 maggio 1627, 62 capifamiglia presenti; 14 dicembre 1624: 43 presenti; 28 aprile 1613: 66; 24 febbraio 1914: 28; 12 giugno 1611: 128.

5. Lo statuto precedente a quello che ho largamente citato è menzionato in alcuni documenti provenienti dalla famiglia dei signori Maculotti di Pezzo e risale al 1509. Di questo statuto si conoscono solo alcuni frammenti riportati in altre carte, ma si può arguire che l'impianto di fondo fosse lo stesso. I capitoli dovevano essere più di 219. Non ci è dato sapere quando e da chi sia stato rifatto l'antico statuto. Non è molto chiaro a chi spetti la modifica e l'aggiunta di articoli. Sia la Vicinia generale sia l'assemblea dei 30 consiglieri o decani avevano questo potere, ma non si riesce a capire se le competenze erano diverse perché non appaiono chiaramente definite.

6. Il termine Vicinia, come ha già opportunamente sottolineato Cesare Trebeschi nell'introduzione allo Statuto di Vione del 1787<sup>8</sup>, è usato negli statuti con il significato di Assemblea dei Vicini. Più tardi, nel periodo napoleonico<sup>9</sup>, quando si creano le nuove municipalità fondate su ordinamenti diversi da quelli

<sup>8</sup> In *Commentari dell'Ateneo di Brescia* del 1968, pp. 29-30.

<sup>9</sup> La Vicinia di Pezzo, con la fisionomia che in parte conserva tuttora, si costituisce nel 1805.

consuetudinari, la Vicinia assume il significato di autonoma amministrazione di beni propri di ogni frazione. Si formano così la Vicinia di Pezzo, quella di Pontedilegno, la società dei Terrazzani di Zoanno, l'amministrazione del "Legato Ragazzi" di Precasaglio. Ogni Vicinia è un'amministrazione autonoma, con un proprio regolamento, ed è slegata dalle altre. Nel Comune di Pontedilegno tali associazioni sono ancora operanti e posseggono boschi, malghe, terreni, case. Nei secoli XVI e XVII non era così: la vicinia delle singole frazioni o delle quadre prendeva decisioni riguardanti i suoi pascoli, le sue strade, i suoi animali ma sempre nel quadro di un regolamento generale valido per tutto il Comune.

7. Una netta distinzione è posta sul territorio tra il "diviso" (prati e campi privati) ed il "comune". Le norme vengono stabilite per entrambe le parti del territorio, ma il "comune" è costituito da boschi, pascoli "vacca" e "pecorali", segaboli dove si taglia il fieno selvatico. Nel "diviso" (forse deriva da qui il nome Case di Viso) si poteva pascolare liberamente solo dopo il raccolto e solo nei prati, mai nei campi.

In conclusione. Lo statuto rappresenta l'ideologia di base di una società di allevatori e coltivatori che si è andata strutturando dal neolitico in avanti fino alla rivoluzione industriale. Le norme, almeno le principali e soprattutto quelle promozionali più che quelle repressive, appaiono funzionali per una società agro-pastorale, tanto è vero che alcune riescono a sopravvivere fino ai nostri giorni in una situazione economica completamente mutata. Certo mancano le concezioni giuridiche figlie dell'Illuminismo e della Rivoluzione francese, ma parte degli ordinamenti di allora è tutt'altro che superata e può fornire utili suggerimenti anche per la società di oggi. La Svizzera mantiene un ordinamento statale che richiama molto l'impostazione dell'autonomia comunale propria delle comunità alpine. Una forma di democrazia rappresentativa ed assembleare nello stesso tempo.

**STATUTO**  
**DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO**  
sec. XVI-XVII



## Indice

Ad osservare e non lavorar le Feste Comandate	cap.o	1
Del osservar le Feste vodate	cap.o	2
Del elezione de Campari e Regolani	cap.o	3
Del medesimo sopra li danni	cap.o	4
Del Termine di segar nel Comune	cap.o	5
Del medemo	cap.o	6
Del medemo	cap.o	7
Del Termine di segar le Resive	cap.o	8
Del ordine del Pascolare	cap.o	9
Ordine per conservare li Prati da Mezatura	cap.o	10
Ordine per li Campi	cap.o	11
Ordine per li Porzi	cap.o	12
Ordine per li Cavalli	cap.o	13
Ordine per li Manzi	cap.o	14
Del ordine di segare li Beni Comuni	cap.o	15
Del Ordine e Custodia per li Bovi in tempo Destate	cap.o	16
Ordine per il Bestiame de Forestieri	cap.o	17
Ordine per le Falze Forestiere	cap.o	18
Del medemo	cap.o	19
Ordine del tagliar Legnami li Forestieri	cap.o	20
Ordine per il Carbone	cap.o	21
Ordine per Condur Legna For del Comune	cap.o	22
Del elezione de Regolani e sua Protesta	cap.o	23
Ordine per li Bestiami Forestieri	cap.o	24
Del modo di fare la Equalinazia	cap.o	25
Ordine del numero delle Malghe	cap.o	26
Del termino D'andar in Malgha	cap.o	27
Ordine della Malga delle Canù ed Molina	cap.o	28
Delli Confini della Malga del Covel	cap.o	29

Confini della Malga de Viso	cap.o	30
Confini della Malga delle Socine	cap.o	31
Ordine della Malga de Balbiono e suoi Confini	cap.o	32
Confini della Malga de Casola e Mezolo	cap.o	33
Del termino d'andar in Malga	cap.o	34
Ordine per le Peccore al tempo della Primavera	cap.o	35
Altro Ordine per le Malghe	cap.o	36
Per la Malga di Talassio	cap.o	37
Ordine del Montare e Dismontare	cap.o	38
Ordine di eleggere li Consiglieri del Comune	cap.o	39
Della elezione del Nodaro	cap.o	40
Del medemo	cap.o	41
Del Conciar le Strade	cap.o	42
Della potestate de dieci e Consoli	cap.o	43
Pena a quelli che non anderanno alla Vicinia	cap.o	44
Pena a quelli che non accettano l'ofizio datogli nel Com.e	cap.o	45
Della Pena a quelli che fanno Vieto alli Consoli	cap.o	46
Del Termino di Scriver L'acuse	cap.o	47
Del Termino a far li Vieti e Pena a Farli	cap.o	48
Del Elezione delli Massari	cap.o	49
Del Offizio Di Campari	cap.o	50
Della Pena a quelli che diranno Parole ingiuriose alli Officiali del Comune	cap.o	51
Per li Beni che si Vendono Fori del Comune	cap.o	52
Della Elezione di Estimatori per Fare l'Estimo del Comune	cap.o	53
Della Elemosina che si debbe Fare la Vigilia di Natale	cap.o	54
Della Pena a quelli non accompagnano la Croce in Processioni	cap.o	55
Delle Elemosine che si Fanno alle Letanie	cap.o	56
Discrezione delle Quadre Del Comune	cap.o	57
Come nel Detto Comune gli sono Cinque Degagne	cap.o	58
Il modo d'eleggere li Degani delle sudette Quadre e suo Offizio	cap.o	59
Delli Confini della Degagna de Pezio, Zovanno e Precasalio	cap.o	60

Confini della Degagna di Ponte e Poja	cap.o	61
Confini della Degagna della Villa	cap.o	62
Confini della Degagna di Pontagna	cap.o	63
Confini della Degagna di Temù	cap.o	64
Della Pena a quelli vietano li Pegni alli Degani	cap.o	65
Ordine di Conciar le Strade	cap.o	66
De quelli non sono tenuti andare a conciar le Strade	cap.o	67
Ordine per Tuor la Terra nelli Campi sopra del suo	cap.o	68
Che il Campo ch'è sopra d'uno Prato debba nettare le Pietre che fa cascare in esso Prato	cap.o	69
Pena a quelli che giocano le Feste	cap.o	70
Pena per quelli che Bestemmiano il Nome D'iddio e delli Gloriosi Santi	cap.o	71
Pena per quelli che streppano Cesari, Fave, Spiche, Erba e ogni altre cose	cap.o	72
Pena per quelli che rompono le Cese	cap.o	73
Pena per quelli che tolgano le scandoli ed assi	cap.o	74
Della mercede delli Campari	cap.o	75
Ordine per Stimar li Danni che si danno nel Diviso	cap.o	76
Ordine fatto per li Porzi	cap.o	77
Ordine per le vie Regolate e prima per la via di S. Alessandro	cap.o	78
Della Via de Cagna e Altre	cap.o	79
Vacali ovver Bovali delle Canù, Temù e Pontagna	cap.o	80
Bovali di Poja	cap.o	81
Bovali di Cosicla	cap.o	82
Vacali di Pontagna	cap.o	83
Bovale di Ponte	cap.o	84
Bovale de Pecio	cap.o	85
Bovale della Villa	cap.o	86
Bovale di Precasalio	cap.o	87
Bovale ancora de Temù e Pontagna	cap.o	88
Bovale di Zovanno	cap.o	89
Divisi quali s'intendano Bovali	cap.o	90
Provisione per li Debiti del Comune	cap.o	91
Elezione delli Consoli	cap.o	92
Ordine per Serar li Vaoni	cap.o	93

Che non si debba fare Vaoni in Vie dove non è solito	cap.o	94
Del Termine di Condur le Grasse ne' Campi	cap.o	95
Ordine di Condurre la Biava in Spica	cap.o	96
Del Termine D'arare li Campi	cap.o	97
Della Guardia del Focho per la notte	cap.o	98
Ordine di Portar il Foco Coperto	cap.o	99
Ordine e Provisioni per quelli che amazano Lupi	cap.o	100
Ordine per quelli che amazzano Talpini overo Toppe	cap.o	101
Ordine per le Osterie	cap.o	102
Che ogni uno Possi vender Vino a Pesì	cap.o	103
Pena a quelli Vendevano Pane, Vino, Carne al minuto	cap.o	104
Elezione de Estimatori alle Osterie	cap.o	105
Della Pena a chi non Misura il Vino nella Bozola	cap.o	106
Che ogni uno possi Comprar Vino al Minuto per necessità	cap.o	107
Del vender Vino le Feste delle Chiese del Com. Nostro	cap.o	108
Del Termine alli Consoli a Pignorar incantar e Deliberar li Pegni	cap.o	109
Pena a quelli che non vanno al Consiglio essendo richiesti	cap.o	110
Pena a quelli che non obbediscano essendo eletti Nuncij	cap.o	111
Pena per quelli che S'apellano dalle Sentenze de dieci	cap.o	112
Mercede del Nodaro al Offizio del Rio	cap.o	113
Mercede delli Campari	cap.o	114
Pena alli Testimonij non Obediscono	cap.o	115
Il Termine a Fare le Esecuzioni, Incanti e Diffese	cap.o	116
Pena a quelli che Portano Arme Proibite	cap.o	117
Pena a quelli che Superbiano li Consiglieri in Consiglio	cap.o	118
Provisioni per li Ponti e Strade	cap.o	119
Della Elezione di trenta Consiglieri	cap.o	120
Ordine per il Scoder le Taglie	cap.o	121

Ordine per il Massaro delle Condennagioni	cap.o 122
Pena a quelli che pigliano li Beni Comuni	cap.o 123
Altre Provisioni Fatte del anno 1506 per li Pegorari	cap.o 124
Segalie Regolate del 1548 del Comune	cap.o 125
Ordini per quelli di Premaia	cap.o 126
Ordine per li Beni si Affitano nel Comune e pena a chi da Focho a Segaboli o Boschi	cap.o 127
Ordine per quelli che fanno le Calchere e Carboni	cap.o 128
Che niuni possino vendere fori del Comune Legne, Calzine	cap.o 129
Ordine di tener Bestiame nel Comune	cap.o 130
Che ogni Forestiere debba pagar le Taglie	cap.o 131
Del Termine del Scrivere le Accuse (*)	cap.o 132
Ordine per quelli a chi viene le Consularie e Camparie	cap.o 133
Del Elemosina del Sale	cap.o 134
Ordine di Compartir li Beni Segaboli	cap.o 135
Del Transito de Gavia	cap.o 136
Ordine per il Callo delli Denari	cap.o 138
Ordine per il Diviso e Provisione fatta del Anno 1605	cap.o 139
Ordine per le Malghe e Bovali	cap.o 140
Ordine per li Campi e Prati Domestici	cap.o 141
Ordine per le Condinanze	cap.o 142
Provisione Fatta per li Larici il 1604	cap.o 143
Ordine per le Peccore Forestiere fatto il di 23 aprile 1606	cap.o 144
Ordine di Publicar le Condinanze fatto del 1607	cap.o 145
Provisiones Infrascriptes Capte Fuerunt per Generalem Viciniam sub die 29 Mensis 7bris 1607 capitoli 146,147,148,149,150, 151, 152, 153, 154 e 155	
Parte presa sotto il di 12 Giugno 1611 per Presaglie e Comuni	cap.o 156
Ordine di Vivere in Comunione	cap.o 157 e 158

(\*) I capitoli 132 e 133 nel documento originale sono inseriti dopo il cap.o 126.

Ordine per il Diviso e Comune e Condenanze 1611	cap.o 159
Ordine per li Regolani 1611	cap.o 160
Die 15 Junij 1611. Per il Bosco del Gazzo	cap.o 161
Provisione di Val Varisolo	cap.o 162
Bando di Sosè e suoi Contorni	cap.o 163
Ordine per Valmala	cap.o 164
Ordine delle Valudi	cap.o 165
Provisioni per Alta Lavina	cap.o 166
Ordine per Pragrà	cap.o 167
In Balbione	cap.o 168
Alle Selle	cap.o 169
Ordine per il Bosco del Pradaz	cap.o 170
Bando di Segaia Bella	cap.o 171
Bando delle Fratte dal Mazucho in Fori fino alla Valle di Ronco, Valle Aperta e tutti i Lareci del Com.e	cap.o 172, 173, 174
Provisione per le Peccore e Pena del 1613	cap.o 175
Li 24 Febraro 1614	cap.o 176
Ordine del modo di render conto li Giuramenta di Consoli e Massari	cap.o 177
Confini della Malga del Covel nella Valle delle Mes	cap.o 178
Provisione per quelli di Precasalio circa dall' acrescer li Bovali	cap.o 179
Ordine di Elegere il Nodaro delle Accuse	cap.o 180
Dove si debba definir li Negozi del Comune	cap.o 181
Ordine del Dare la Paga alli Soldati del Ordenanze	cap.o 182
Bando del Bosco di sopra Poja	cap.o 183
Altro Ordine per li Soldati	cap.o 184
Provisioni di Prendere Licenze per il Taglio de Legnami	cap.o 185
Ordini Necessarij per il Bon Governo della Com.tà	cap.o 186
Per non Condure Legni Fori del Comune (**)	cap.o 187
Ordine fatto per li Bestiami Forestieri	cap.o 188

(\*\*) I capitoli dal 187 in poi, per ora, non sono giunti fino a noi. Del 187 abbiamo il titolo ed alcune parole iniziali.

Pena per le Bestie Porzine	cap.o 189
Ordine Estrato dal Statuto Vechio circha li Confini	
di Bernadego di Precasalio	cap.o 190 (***)
Ordine Fato in Valle Scura	cap.o 191
Ordine per un tal qual Libreto	cap.o 192
Provisioni Fatte per li Campi e Pratti di Regina	cap.o 193, 194, 195
Parte per quelli che Posedessero Montagne	
Forestiere vicine alle nostre	cap.o 196
Provisioni per li Bovali	capittoli 197, 198, 199 e 200
Accuse Secrete per li Bovali, Malghe e Segalie	capittoli 201, 202, 203, 204

(\*\*\*) Nello Statuto è indicato con il n. 199.

(\*\*\*\*) I titoli dei capitoli trascritti nell'Indice non corrispondono esattamente a quelli che si ritrovano all'interno del testo.



## AD OSSERVARE E NON LAVORAR LE FESTE COMANDATE

### CAP. 1

È stato statuito ed ordinato ch'ogni persona abitante in detto Comune sia tenuta ad osservare ed onorare le Feste, non lavorando ne operando le Domeniche ne altri giorni di Feste Comandate dalla Santa Chiesa, [sotto pena] di uno grosso\* per uomo o donna e soldi dieci per ogni para di Bovi, Cavalli ed altri animali servienti. La pena sia duplicata dopo gli sarà fatto il comandamento sudetto. La pena sia la terza parte del Comune e li altri due terzi delli Campari, Reggenti\*\* e Notario del detto comune, quali siano tenuti a scoder dette pene.

\* La lira della Valcamonica prima della riforma del 1624 era divisa in 8 grossi, in seguito, per adeguarla alla lira veneta viene divisa in 20 scudi (STATUTI DI VALLECAMONICA, Brescia 1624, traduzione a cura di Eugenio Fontana, cap. 327).

\*\* Sono chiamati in modo diverso nei vari capitoli ingenerando un po' di confusione. A volte vengono nominati semplicemente come Consiglieri, altre volte come LI DIECI, più spesso come Reggenti. Da non confondersi con i 30 consiglieri. Si veda cap. 39.

## DEL OSSERVARE LE FESTE VUOTATE

### CAP. 2

È statuito e ordinato che nelle feste votive d'esso comune che niun abitante in detto Comune non debba lavorare senza licenza delli Reverendi Curati e Consiglieri\* sotto la pena predetta.

\* S'intendono i Reggenti

## DEL ELEZIONE DE CAMPARI E REGOLANI

### CAP. 3

È stato statuito e ordinato ch'ogni anno in Calende\* di Genaro si debba fare elezione di due Campari e altri Regolani per tutte

le terre d'esso Comune, abbiano de fare Condennesoni\*\* alli Contrafattori de presenti Statuti & Ordini &\*\*\*, e non essendo modo tuor\*\*\*\* ne mercede ne tributo d'alcuna sorte, soldi dieci ogni volta che contrafarà alli Statuti.

\* Primi giorni del mese.

\*\* Scritto in tante forme diverse significa accuse, multe, condanne.

\*\*\* Et caetera.

\*\*\*\* Prendere

#### CAP. 4

È statuito e ordinato che se si ritroverà a dar danno le bestie di notte tempo ne luoghi del Comune, o nel diviso\*, contra li ordini del Comune stesso, gli sia doppia pena di quella gli sarà di giorno, gli sia datta omnino\*\* de osservanza.

\* Campi e prati privati divisi tra i Vicini.

\*\* Assolutamente.

### DEL TERMINO DE SEGAR NEL COMUNE

#### CAP. 5

S'è statuito e ordinato che prima sia servato a segar il feno in la contrata de Ortigaia, prati de Prevale, dalla via de Preda Longa in gioso con li prati della Palude, prati domestici di tutto il Comune non possino esser segati sino dopo la Festa di S. Pietro\* sotto pena de soldi dieci per segatore qual sarà trovato nelli prati domestici a segare avanti il sudetto termino. Salvo le Degane\*\* facessero nove provisioni sopra del presente Statuto; quali condenasoni sia la terza parte del Comune, il resto de Consoli e Nodaro e siano tenuti a scoder dalli contrafaccienti.

\* 29 giugno.

\*\* Degane o Degagne: le cinque parti in cui è diviso il Comune allo scopo del mantenimento e cura delle strade. Ogni Degagna elegge due o tre decani.

## CAP. 6

Che li Consoli\* e Reggenti d'esso Comune non debbano dare Licenza ad alcuno de segare\*\* avanti il tempo di sopra statuito, senza commissione della publica Vicinia\*\*\* sotto pena ad essi Consoli e Reggenti de soldi dieci per uno se daranno detta Licenza salvo a povere vedove ed orfani.

\* Nel Comune di Ponte di Legno erano due di pari grado. Esercitavano il potere esecutivo con i Reggenti. Si veda cap. 92.

\*\* Falciare.

\*\*\* Per vicinia s'intende l'assemblea generale dei Vicini.

## CAP. 7

Ancora è statuito e ordinato che se alcuno così temerario che voglia segare contra la sudetta provisione fattogli il comandamento gli sia duplicata la pena e scossa come di sopra.

## DEL TERMINO DE SEGAR LE RESSIVE

### CAP. 8

S'è statuito ed ordinato che non sia persona alcuna del Comune, ne abitante in esso ne fuori che ardisca segare in prati alcuni d'esso Comune le Ressive\* sino passata la Festa di S. Maria\*\* di Settembre sotto le sudette pene d'esser applicate e scosse come di sopra.

\* Secondo fieno.

\*\* 8 settembre.

## DEL ORDINE DEL PASCOLARE

### CAP. 9

S'è statuito e ordinato che li Bestiami d'esso Comune possino

pascolare ne prati divisi d'esso Comune mentre che tornano la sera nelli suoi alloggiamenti sin per tutt'il giorno de Calende di Maggio, è stato ordinato che nelli prati da Ressiva non se li debba pascolare passato che sia mezzo Aprile e se gli andaranno gli sia la pena a ogni animal grosso marchetti quatro, agli minuti marchetti uno, e la notte gli sia duplicata la pena.

## ORDINE PER IL CONSERVAR LI PRATI DA MEZATURA\*

### CAP. 10

È stato statuito, ordinato, che li prati da Mezzatura siano servati da pascolare a Santo Georgio\*\* sotto le predette pene. Che tutti li prati divisi selvatici siano osservati da Calende di Maggio sin'a mez mese de Settembre salvo che le malghe possino venire nelle loro case di prati da Mezzatura il mese di Agosto d'ogni anno.

\* L'espressione, non più in uso da tempo, è di difficile interpretazione.

\*\* 23 aprile.

## ORDINE PER LI CAMPI

### CAP. 11

È statuito e ordinato che li Campi siano totalmente conservati da tutti li Bestiami tutt'il tempo dell'anno sotto le pene come nelli Prati e la notte sia duplicata la pena.

## ORDINE PER LI PORCI

### CAP. 12

È statuito e ordinato che li porci debbano sempre avere l'anule\*

al muso sotto pena de soldi cinque ogni volta si troveranno per la possessione senza anello e la notte e al tempo delle spiche gli sia doppia pena ed così nelli campi pieni e gli altri animali sia duplicata la pena.

\* Era tradizione “sposare” i maiali mettendo loro un anello al naso perchè non distruggessero i prati e i campi e non ingoiassero letame e terra. La consuetudine è durata fino agli anni sessanta di questo secolo.

## ORDINE PER LI CAVALLI

### CAP. 13

È statuito ed ordinato che ogni sorte di Cavalli ed Asini siano Banditi fuori de Campi tutto il tempo dell’anno sotto pena de soldi cinque per Capo de Cavalli, Asini e Mulli e la notte sia duplicata la sudetta pena. Parimenti alli Bovi, vacche, Manzi, gli sia pena d’un grosso per capo e la notte duplicati ed ogni capo de Famiglia possi con suo giuramento far Condennasone sopra di ciò e dare le accuse d’un prado ch’abbia estimo nel Comune almeno lire trenta, e così ancora delle Capre e Pecore gli sia pena un marchetto per Capo toties, quoties ec.

## ORDINE PER LI MANZI

### CAP. 14

È statuito e ordinato che tutte le quadre\* o unite o separatamente debbano ogni anno mantenere una buona guardia drieto alli animali da grassa nelli luoghi dove l’estate si teneranno e parimenti drieto a Cavalli, Asini e Mulli dal giorno di S.Giovanni\*\* sino a S.Michele\*\*\* sotto pena de soldi cinque per Bestia qual sia ritrovata senza guardia.

\* Il Comune era diviso in 10 quadre ognuna delle quali eleggeva un Reggente (cap. 58).

\*\* 24 giugno.

\*\*\* 29 settembre.

## DEL ORDINE DI SEGARE LI BENI COMUNI

### CAP. 15

È statuito ed ordinato ch'alcuno non debba segare in detto Comune in beni Comunali Segalie regolate, sin passato il giorno di S. Giovanni sotto pena de soldi cinque al giorno per ogni falze. Li Regolani possino far Condannesoni giusta li ordini d'esso Comune e li Consoli siano tenuti a far fare le Condenasoni per li Campari e Regolani d'esso Comune ad ogni suo Sapere e Potere.

## DEL ORDINE E CUSTODIA PER LI BOVI NEL TEMPO DELL'ESTATE

### CAP. 16

È statuito ed ordinato che ognuno d'esso Comune qual teneva giontura\*, seu Bovi, ovvero vache che lavorino e volendole mandare al pascolo, seu in Bovali, gli debbano tenir dreto buona guardia altramente se gli possa far Condanasone giusto il solito, così li Cavalli asini e Mulli che si troveranno senza guardia e li Campari e Regolani debbano procurare questo ordine sia osservato, sia dato per li Consoli al suo tempo.

\* Animali da aggiogare. Sembra che si allevassero anche i buoi che in seguito scompaiono perchè vengono sostituiti per il traino dalle mucche da latte.

## ORDINE PER IL BESTIAME DE FORASTIERI

### CAP. 17

È statuito ed ordinato ch'ogni Forastiere d'esso Comune, qual gli hatarà\* d'anni 18 in suso e da 10 in giuso, sia tenuto pagare soldo uno per ogni pecora e Capra che tenerà nel Comune, e

soldi sei per ogni bestia grossa ogn'anno in la taglia oltra ogni altre angarie\*\*, dum mente\*\*\* non ne tenga più de venticinque per fuoco, e se saranno di più il Consiglio d'esso Comune li possano agravare di quello s'è onesto e non possano tener bestiame ad affitto li Forastieri, nemmeno tener più bestiami di quello gli puol fare le spese l'inverno sopra del suo, e siano sottoposti alle accuse come li altri.

\* Contrazione di Habitarà

\*\* Tasse

\*\*\* Purchè.

## ORDINE PER LE FALZE\* FORASTIERE

### CAP. 18

Che niuno forastiere d'esso Comune possi tuor\*\* prati ad affitto per alimentar o sostener bestiami di più del suo avere, sotto pena di lire cinque e di relassare detti beni: nemmeno segare nel Comune sotto pena de soldi dieci toties quoties segaranno nel Comune.

\* Falci

\*\* Prendere.

### CAP. 19

Che Forestieri ne meno [originari] d'esso Comune che non abiti, possi menar pecore a pascolare de tempo alcuno in esso Comune senza licenzia de Consoli, sotto pena di lire cinque per Centenaro ogni mese et li Regolani e Campari, se tali Contraffaccienti non saranno d'accordo con il Comune gli possano fare la Condensatione oltra ogni altre accuse che gli fossero fatte e massime di quegli animali che non fossero stimati nel Comune giusto il solito e non pagasse le Feste, e ogni anno si debbono stabilire insieme il Consilio con li estimatori del Equalineccia\* per sapere se gli saranno bestie, sotto pena di lire trei tanto alli Consiglieri quanto alli Estimatori.

\* Dell'equivalenza, del valore corretto.

## ORDINE DEL TAGLIAR LEGNAMI LI FORESTIERI

### CAP. 20

Che Forastiere alcuno non possa tagliare legna d'alcuna sorte in questo Comune per vendere, ne per far Carbone, ne altro, salvo che per suo uso e non possi tagliare legnammi in paghere riservate, over in altro luogo sotto pena de soldi venti per pianta ultra ogni altra pena fosse imposta in detti Bosclai.

## ORDINE PER IL CARBONE

### CAP. 21

S'è statuito e ordinato che niuno possi tagliar legne di sorte alcuna per far Carbone salvo per suo uso de casa e alli Ferari\* del Comune per suo uso, sotto pena de soldi cinque per ogni passo\*\* de legna.

\* Nel Comune esistevano alcuni fabbri (che di solito erano anche mugnai) e producevano strumenti agricoli, ferri di cavallo ecc.

\*\* Misura di lunghezza corrispondente a metà pertica. La pertica era lunga 6 cubiti o braccia (cap. 386, STATUTI DI VALLE CAMONICA).

## ORDINE PER CONDUR LEGNE FUOR DEL COMUNE

### CAP. 22

S'è Ordinato che niuno in detto Comune ne Terrero ne Forestiero di qual grado esser si voglia possi ne debba vendere giammai Legnammi di sorte alcuna fuori del Comune sotto pena di soldi venti per carga\*. Ognuno con il suo giuramento possi accusare e fare le Condenasoni.

\* Carico di un carro a due ruote (in dialetto *Bross*, dal lat. *bisrota*).

## DELLA ELEZIONE DE REGOLANI E SUA PROTESTA

### CAP. 23

S'è statuito e ordinato a viva voce che li Regolani e Campari che saranno di tempo in tempo in avvenire elletti doppo gli sarà dato il giuramento per li Consoli abbiano omnino la libertà e autorità di far Condanasone e dar accuse contra ogni Contrafacciente alli Ordini e Statuti e far scrivere le accuse per il Nodaro delle Condenasoni giusto il suo giuramento e ognuno che gli facesse insolentia sia incorso ipso facto in pena di lire cinque e li Consoli Regenti gli debbano dare ogni sorte di favore acciò che tali Dannificanti nelli beni divisi e Comuni e boschi d'esso comune, insolenti, siano Castigati con il braccio della Giustizia e abbia li detti Regolani la terza parte della Condanasone.

E se sarranno trovati falsare il suo giuramento e con il giuramento di due testimoni degni di fede e che non sia interessati con l'attestazion e giuramento del Condannato, in qual caso tolte le debite informazioni per li Consoli et Regenti, tal Camparo o Regolano come Falsario tenuto a pagare tale Condanasone per lui fatta e Condenato in lire trei, e non possi essere letto più per Camparo o Regolano, salvo se provasse che fossero stati suoi Capitali Inimici quelli tali che avessero spontato Falsario e questo stato e ordine ferma osservanza se non sarà casso\* per due parte delle tre\*\* d'esso Consiglio, s'intendeva ancora del Nodaro delle Condenasoni di tempo in tempo.

\* Cancellato

\*\* Due terzi.

## ORDINE PER LI BESTIAMI FORESTIERI

### CAP. 24

È Statuito e Ordinato che niuno d'esso Comune o terrero o

Forastiero o abitante non debba, ne possi far Compagnia di sorte alcuna con forestieri per tuore Bestiammi a pascolare nel Comune nostro, sotto pena de grossi cinque per Capo di Bestia grossa e de soldi venti per centenario di bestie minute al mese, ogni volta che ciò faranno alla qual pena tanto sia sottoposto il terrero come il Forestiero.

## DEL MODO DI FARE LA EGUALINECCIA

### CAP. 25

S'è ordinato ch'ogni anno in Calendo de Genaro sia eletto due Estimatori e uno Nodaro quali debba stimare li Bestiami grossi e minuti che son in esso Comune e le teste delli uomini\* giust'il consueto d'esso comune e siano tenuti dar il giuramento ad ogni capo di famiglia quali avessero sospetto che avesse bestiame forestiero, sotto pena della perdita di tal bestiame Forestiero che si verificasse avere qualcheduni. Quali estimatori siano tenuti fare Detto officio per lire quindici in tutto, il Nodaro lire dodici e mezza l'anno, alli Stimatori, il resto al detto Nodaro\*\*.

\* Ogni anno veniva effettuato un Censimento di uomini e animali ai fini dell'imposizione delle Taglie.

\*\* Il periodo è oscuro ed è difficile capire quale sia l'effettiva retribuzione di Estimatori e Nodaro.

## ORDINE DEL NUMERO DELLE MALGHE

### CAP. 26

È statuito ed ordinato che in questo Comune di Ponte di Legno, gli siano sei malghe. La prima nel monte di Lutreni. Seconda in monte de Viso, al lago Cartia\*, nel detto monte al Plazio del Cuom\*\*, quarta in Balbiono\*\*\*, quinta alle Sozzine. Sesta in

Casola al Mezola, over a Fontanazze, quale Malghe ogn'anno siano mutate secondo il parere e volunta de tutto ovver maggior parte della vicinia d'esso Comune, sotto pena de lire dieci per Malga qual non consentisse come di sopra.

\* Forse l'attuale lago di Viso.

\*\* Forse Pra del Rum, sopra Viso, quarta malga.

\*\*\* Valbione.

## DEL TERMINO D'ANDAR IN MALGA

### CAP.27

Ancora è ordinato ch'ognuno sia tenuto e obbligato tre giorni avanti la Festa de Santo Giovanni aver fatto andare li suoi Bestiami grossi alle Malghe consuete, capre e altri bestiami, sotto pena d'uno grosso per capo di bestia de latte e li Consoli sieno tenuti a mandar in esecuzione il presente ordine e Statuto.

## ORDINE PER LA MALGA DELLE CANÙ ET MOLINA

### CAP. 28

È statuito che quelli delle Canù e Molina possino andare con le loro vacche in la malga della Caldea al sudetto termino, stando dentro dall'infrascritti termini over Confine vid.\* dalla torta\*\* in dentro non comprendendo la torta dalla via delle Bedoline in suso sin alli prati delle Pozze e alli prati de Sosuna bolzoni non derogando la ragione della Malga de Casola e il Rio della Planta in dentro et non possino venir sin al prato de gnello di Messidini, fargli il loggiamento, habbi vache N.o 40.

\* Videlicet: evidentemente, naturalmente.

\*\* Val Torta?

## DELLE CONFINI DELLA MALGA DE COVEL

### CAP. 29

Che la Malga del Covet de Lunes vada sin val Marza\* et Fornelli cai delli Monteselli e non passi fuori al corno redondo, abbia vache N.o 90 sin alli Confini di val Marza, e dall'aqua in suso verso Leva\*\*.

\* In fondo alla Valle delle Messi.

\*\* Forse verso Levà, cioè verso Est dove "leva" il sole.

## CONFINI DELLA MALGA DE VISO

### CAP. 30

Che la Malga de Viso possa esser pascolata fino nelli cai de Montoccio e le pecore non possino passare al Plazo del Dos delle Guidazoni, venendo in fuori dirittamente sin al diviso da Meda\* e Slear delle Fessurazze in dentro e dal Olio in suso e dal Plazo de Tarteri in dentro, giusta consuetudine e uso d'esso Comune sotto le solite pene; sin al Plaz Zermoio e sin alla val delle Bedole\*\* dalla via in giuso, e dal laco in fora sia pascolo per le pecore sin al soprascritto termino sotto pena ut supra.

\* Malga sopra Talasso.

\*\* Il toponimo Val de li Bedùli (Valle delle betulle) è rimasto. Si tratta della valle che sale dopo il bivio per Pirli, sulla strada di Viso.

## CONFINI DELLA MALGA DELLE SOZZINE

### CAP. 31

Che la Malga delle Sozzine non passi fuori Valmala\*, ne al Saisel de Rossa\*\*, ne possi passare alli prati de Ciola salvo che possi andar alli Valuchi et possi pascolar il Pezzè non passando

al Rio del Pezè, sotto pena de soldi doccento ogni volta che contrafacessero, e dal aqua delle Poiole\*\*\* in entro e dal diviso in suso sin alle confini de trintini e dalle Segaie de Frogolasa in soso dov'è.

\* Località dov'era collocata la discarica di Ponte.

\*\* Doss de Rossa, sopra l'ex trampolino di plastica.

\*\*\* Forse "Ca dei Poi" in Tonale.

## ORDINE PER LA MALGA DE BALBIONO E SUOI CONFINI

### CAP. 32

Che la Malga de Balbiono non passi soso al Oi e la volta della via del Pra del gaia sin a val finarecla sina alla val Calcaia, ne alla volta de val Vanzolo e abbia vache N.o 90 ed dal Dosso de quelli de Fecii, andando al Colai della fontana e a prà Pezono, e dal Colai della Seraia in entro e al Corno di Zoc et le pecore non passino il senter delle Maralse\* sotto pena ut supra.

\* Le maralse sono cespugli di frasche molto grosse perchè non tagliate di frequente come quelle più vicine alla strada.

## CONFINI DELLA MALGA DI CASOLA E MEZOLO

### CAP. 33

Che la Malga de Casola e Mezolo o Fontanazze non passi alla volta de Val Varisolo e la casa de Zaninetti reservato il prato al pozzo andando sin al rio della Planta e non passi a sentiero qual è in cima de Val Menaco ed abbia vache N.o 90 e le pecore che pascolano Tavel Redon non passino al suo bareco\* venendo in fuora sin al Corno Veralfai e non possino andar in Val Castaldi e non passino al Dosso della val de Canti, ma sia Malga in cima

alli prati de Casola sin alla cima de prati de S. Julia e al fondo di Tavel Rendondo.

\* Barec: recinto per le pecore.

## DEL TERMINO D'ANDAR IN MALGA

### CAP. 34

Che ognuno d'esso Comune di Ponte di Legno che averanno più di due vacche sian tenuti e obligati andar nelle Malghe a loro assignate quatro giorni avanti la Festa di Santi Gio Battista\*, sotto pena di lire cinque al giorno per qualunque Malga la qual pena pervenga al comune.

\* 24 giugno

## ORDINE PER LE PECORE AL TEMPO DELLA PRIMAVERA

### CAP. 35

Che ognuno che averà fenili vacali, seu Malghe di esso Comune possino andar a esse sue Case con licenzia del consiglio dommentre\* che tenghino sempre una via ed vadino ogni giorno di longo al loro pascolo con le sue pecore non pascolando ne facendo danno a essi Ronchli\*\* e Malghe e siano tenuti depositare uno pegno alli Consoli de valuta d'uno scudo\*\*\* e non dar danno ut supra, qual pegno sia perso ogni volta che si giustificherà esser dato danno e ancora gli sia pena dette lire cinque ogni volta che gli andasse senza licenzia d'esso Comune e questi abbi luoco solamente sino a giorni otto di maggio e non più, et sarà fatto questo passato detti giorni otto gli sia doppiata la pena tante volte quante saranno ritrovati.

\* purché

\*\* Ronchli o Ronchi: prati e campi in pendenza sostenuti da muri secco. Terrazzamenti.

\*\*\* Uno scudo valeva 5 lire.

## ALTRO ORDINE PER LE MALGHE

### CAP. 36

Che ognuno sia tenuto andare nelle suoi Malghe e non in quelle delle altre Quadre salvo s'anderà fuori del Comune non gli sia dato pena alcuna sotto pena de Soldi\* Cinque al giorno per vacca ogni volta gli sarà fatto il comandamento per li Campari, e ogni capo di famiglia possi tenir a casa una vacca, over una capra e non più, l'estate, senza pena alcuna.

\* 20 soldi costituivano una lira.

## PER LA MALGA DI TALASSIO

### CAP. 37

È statuito e ordinato che quelli de Calmoni da Sancampello debba pascolare sopra del monte di Talassio con li suo bestiami grossi stando in questi confini: non passando soso al dosso della Costa e non passi zoso de Useno, nè alla via de Valusella, ne alla valle, ne passando suso li sentieri de Viso sotto pena d'uno grosso per vacca e manzi ogni volta che passeranno queste\* Confini.

\* Confini è usato come sostantivo femminile.

## ORDINI DEL MONTARE E DISMONTARE

### CAP. 38

Che ognuno che averà Castrati, Manzi e Capre e altri sterlammi\* sieno tenuti far condurre tali bestiami nel monte a loro ordinato otto giorni avanti Santo Giovanni Battista sivi a Calendo di

settembre sotto pena di soldi venti per centenario e soldi cento li bestiami grossi, la qual pena pervenga alli officiali, se faranno eseguire il presente Statuto la qual pena si possa eseguir fatt' il comandamento a quelli che saranno disobedienti.

\* Animali da stalla?

## ORDINE DI ELLEGGERE LI CONSIGLIERI DEL COMUNE

### CAP. 39

Ch'ogni anno al fine del mese di Novembre e a Calendo di Giugno siano eletti dieci uomini d'esso comune per Consiglieri, uomini di buona voce, condizione e fama, e cioè uno per quadra li quali per il suo giuramento a loro dato nella sua elezione per li Consoli in la Publica Vicinia debbano ogni Sabato ritrovarsi nel loco detto Rio, sotto pena de lire cinque per uno et consigliare, deliberar e ordinar tutte le cose necessarie ad esso giusto li ordini e Statuti presenti, remote ogni sorte d'odio, amor, preghiere, sospetti, timore e pretio, facendo secrete le cose che debbano celarsi, ed palesando le cose che si debbono palesare, come di tempo in tempo vien essere ordinato, abbiano ampla facultà e libertà di conchiuder ogni negozio d'esso comune, locar beni comuni e fare altre cose, salvo in cose d'importanza e di valor grande, velle quali sieno tenuti convocare li trenta Consiglieri d'esso Comune, ed ogni cosa che sarà deliberata per li detti dieci e Consoli ovver la maggior parte d'essi dommente\* che sieno le due parti delle tre parti\*\* d'essi debba valere e tenere come se fussero fatte da tutti d'esso Consiglio e non si possi tuorre\*\*\* apelazioni a Breno, se non da lire cinque in suso e questo Capitolo sia osservato, quali eletti durino sei mesi e si cambino alla fine di Novembre, over a Calendo di Decembre e a Calendo di Giugno, possino fare ogni sorte di conti, metter taglie ordinarie e straordinarie, far rendere conto li Consoli, Massari d'ogni Negozio di Taglie, entrate di Comune, Condenasoni, giusto il

tenore delli presenti Statuti e abbino lire cinque per uno di sua mercede.

\* Purchè

\*\* Ci voleva una maggioranza dei due terzi

\*\*\* Prendere.

## DELLA ELLEZIONE DEL NODARO

### CAP. 40

È statuito ed ordinato che dieci Regenti abbino ampla facultà e libertà d'elleggere un Nodaro secondo il suo giuramento, delli più abili, e che [non] siano sospetti ad esso Comune di Fraudi, quali Nodari ogni volta che usaranno fraudi alcune nel suo officio, sieno privati perpetuamente d'avere officio nel Comune, e siano tenuti far l'offizio sei mesi per lire quindici ultra l'incerti e consueti darli\* per li Statuti.

\* Stabiliti

### CAP. 41

Che detti dieci Regenti sieno tenuti e obbligati de tempo in tempo, secondo la consuetudine d'esso Comune far elezzione di tutti ufficiali, cioè de Campari, Regolani e Nodari di Condananze, Massari e Estimatori al Equalineccia, Danii\*, Monti\*\* ed altre elezzioni secondo che di tempo in tempo sarà bisogno e necessario ad esso Comune sotto pena de Soldi venti ogni volta che Contrafaranno.\*\*\*

\* Estimatori dei danni

\*\* Estimatori dei Monti. S'intendono i Monti di Pietà che esistevano nelle varie quadre. L'attività del Monte di Pietà di Pezzo è ben documentata in due registri conservati presso la locale Vicinia. I prestiti in natura sono registrati dal 1733 fino al 1855. Esempio:

"1733 - Domenico Altominello ha avuto quadre dieci segalla, dico q.dre 10"

\*\*\* Il capitolo è in contraddizione con i cap.li 149-150.

## DEL CONCIAR LE STRADE

### CAP. 42

Che li Campari d'esso Comune siano tenuti nelli suoi Confini operar talmente che tutti d'esso Comune tenghino le vie ben nette de fango e prede e sieno piane e senza acque, e detti Campari subito siano tenuti come gli sarà qualche via non concia con le sudette qualità, avvisar quelli quali saranno tenuti comodare dette strade, qual avviso fatto e non conciando come sopra, gli sia pena a quel tal disobediente lire cinque e alli Campari che non procuraranno che siano concie le vie soldi quaranta oltre la pena che gli si puol fare nella spettabile Valle\* e più e manco\*\* ad arbitrio de dieci Reggenti.

\* Si veda il capitolo 319 degli STATUTI DI VALLE CAMONICA

\*\* Meno

## DELLA POTESTATE DE DIECI E CONSOLI

### CAP. 43

È statuito ed ordinato che li dieci Regenti e Consoli debbano Consigliare e condannare e liberare ogni Contrafattore in esso Comune, giusto il tenore delli presenti Statuti e ordini e andar ogni sabbato al luoco de Rio per far e deliberar detti Negotii del Comune con ogni persona quale intendesse essere aggravata e possino far sentenza sino alle lire Cinque, condannazioni e liberazioni giusto il suo giuramento alla qual ognun d'esso e abitante in detto Comune per il presente Statuto e ordini non possa appellarse d'esse liberazioni. La pena d'altre lire cinque ex arbitrio.

## DELLA PENA A QUELLI NON ANDERANNO ALLA VICINIA

### CAP. 44

Che ognuno qual sarà d'offizio d'esso Comune subito ch'ave-

ranno notizia avuta e Comandati dalli Campari de Mandato de Consoli debbano andare al Consiglio generale o speciale sotto pena de soldi dieci ogni volta che saranno Comandati, se non obediranno, qual pena sia delli Consoli, Campari, Nodaro e delli dieci e la terza parte del Comune, e sia scossa irremissibilmente.

## DELLA PENA A QUELLI NON ACETTANO L'OFFIZIO DATTOGLI NEL COMUNE

### CAP. 45

Che ognuno che sarà eletto a qualche officio o generale o particolare o con mercede o senza, da Consiglieri compresi, ancora essi debbano subito accettare tal officio, e in caso che non volesse giurar, ne fare tale officio, giusto li presenti Statuti, gli sia la pena di lire cinque, d'essergli tutte per li Consoli irremissibilmente, qual pena pervenga al Comune, e non abbia officio nel Comune per un anno.

## DELLA PENA A QUELLI CHE FANNO VIETO ALLI CONSOLI

### CAP. 46

È ordinato che sarà alcuno d'esso Comune, forestiere, abitante, che faccia vieto delli pegni alli Consoli, per causa d'alcuna Contrafazione delli Statuti e ordini nostri o sia per qualunque Causa, gli sia data pena lire cinque.

## DEL TERMINO DI SCRIVER L'ACCUSE

### CAP. 47

È Statuito e ordinato che ogni Camparo e Regolano e Capi di

Famiglia subito averà ritrovato alcuno contrafacciente alli presenti Statuti dar l'accusa in termino di giorni dieci dopo che averà ritrovato il danno, e più presto se possa nel Nodaro d'esse accuse, acciò siano scritte e mandate in esecuzione, nel qual Nodaro di mese in mese debba publicare dette accuse in giorno di festa ad intelligenza d'ogni uno qual publicazione fatta se alcuno si sente guastato debba in termine de giorni quindici provar le sue ragioni, altramente la condananza si intende esser giusta, e si debba scodere non obstando cosa alcuna.

## DEL TERMINO A FAR LI VIETI E PENA A FARLI

### CAP. 48

È Statuito e Ordinato che se alcuno farà vieto alli Consoli per causa di qual sorte sia, gli sia pena lire cinque se poi di tali condanati non venirà a metter Pegno, li Regenti siano tenuti andar a far tal veto, qual s'intenda poi de lire dieci e se tali facessero impeto, con parole ingiuriose o con fatti si debba oltre di ciò denoziar al officio Criminale de Valcamonica e se metterà pegno sia poi in arbitrio de Consiglieri di condanarlo over liberarlo, la qual condananza de lire dieci in caso che fosse denoziato tal disobediente la mettà sia del Mag.co Sig.r Capitano d'essa Valle, e l'altra metà delli Officiali e li Consoli sieno tenuti dare detta accusa in termino de giorni cinque dopo che sarà fatta l'offesa alli Officiali in pena de lire cinque alli Consoli.

## DEL ELEZIONE DELLI MASSARI

### CAP. 49

È Statuito ed ordinato che ogni anno si debba mettere le taglie ordinarie e straordinarie uno mese avanti che si scode dette

taglie e si debba dare a un Massaro generale de Comune, qual di buona voce, condizione e fama e la scoda a suo risego\* e pericolo e debba dare idonea sigurtà di rendere buon conto, con questo però, che se alcuna quadra o separata o unita vorrà scodere la sua taglia possa mettere uno Massaro particolare, qual scoda senza premio e rende conto ogni taglia al Massaro generale del Comune e tale quadra volendo scoder sia tenuta aiutare il Comune acciò si scoda per manco prezzo nel incanto che si farà, e quando poi si mette dette taglie si debba fare un libro d'imposizione e mettere li Capitoli per li quali si mette detta taglia e il Massaro debba pagare tutto quello che in esse imposizioni gli sarà imposto e non altro sotto pena di pagar del suo.

\* Rischio

## DEL OFFIZIO DI CAMPARI

### CAP. 50

È stato ordinato e statuito che ogni anno al principio del mese di Gennaro siano eletti duoi Campari nel Comune di Ponte di Legno, quali sieno tenuti fare ogni debita e fidele servitù alli Consoli e alli Regenti in tale officio al tempo che si va in Consiglio e siano tenuti alli danni che si daranno nel Comune ogni volta che non accusaranno il malfattore e ogni volta che sarà dato uno danno e no le accuse gli sia pena soldi dieci ogni volta si proverà che sapendolo non l'accusaranno e sieno tenuti al principio del loro officio dare buona e idonea sigurtà di fare bene l'offizio suo e di pagar le condanze se ne faranno di ingiuste e sieno tenuti fare ogni sorta di servitù a richiesta delli Consoli e abbino libertà di dar accuse nelli beni divisi e comuni e gli sia dato il giuramento per li Consoli e siano tenuti portare il bastone sotto pena di soldi cinque ogni volta e siano tenuti detti campari andare con li Consoli e Massari a levar pegni per qualunque occasione facendo bisogno in nome del Comune in pena de soldi cinque ogni volta che saranno dimandati e non

obediscono e la pena pervenga la mettà al Comune e l'altra metà alli Consiglieri.

## DELLA PENA A QUELLI CHE DIRANNO PAROLE INGIURIOSE ALLI UFFIZIALI DEL COMUNE

### CAP. 51

È Statuito e Ordinato che non sia persona in esso Comune ch'abbia ardimento di dire parole ingiuriose, ne disoneste alli Uffiziali del Comune nella Vicinia sotto pena di lire dieci ogni volta che ciò faranno e li Consoli debba eseguir tale Condennanze ovvero querelarli al Uffizio Criminale.

## PER LI BENI CHE SI VENDONO FUORI DEL COMUNE

### CAP. 52

È statuito ed ordinato che s'alcuno venderà beni fuora del Comune sia tenuto al mese di settembre dare in notte tale Compratore forestiero, acciò legli possa mettere l'estimo e farlo pagare li gravezzi soliti sotto pena di pagare del suo.

## DELLA ELEZIONE DI ESTIMATORI PER FARE L'ESTIMO DEL COMUNE

### CAP. 53

È statuito e Ordinato che in questo Comune di Ponte di Legno siano eletti quattro Estimatori e dui Nodari, sufficienti, delli più abili, di buona voce, condizione e fama, quali per il suo

giuramento debbono estimare tutti e qualunque beni, case, mobili ed immobili, teste, affitti, livelli e Bestiami e generalmente le cose che per il suo giuramento gli parerà d'estimare e metter vie e Vaoni alli beni. Quali Estimatori si debbano partire e dui de loro andare con un Nodaro per li Campi e dui altri ed uno Nodaro per li prati, orti e case ed altre cose, sopra de quali estimi di tempo in tempo d'esser fatti, come sarà deliberato ogni cinque anni si gli debba pagare tutte le taglie ordinarie e straordinarie e Fazione del Comune, quali si debbono pagare secondo la fatica, avendo rispetto alli giorni gli staranno dietro\*, quali sieno tenuti giurare in la chiesa di S. Martino\*\* della Villa alla presenza de Consoli e Regenti sopra del messale toccando corporalmente, toccando la Scrittura in mano del Rev.o Curato in detta chiesa, ovvero sopra del Statuto del Comune in mano alli Consoli di fare esso estimo giustamente ad ogni suo sapere e potere remota ogni ira ed ancora fatto detto estimo debbon far l'equalineccia delle quadre, cioè delle teste sufficiente alla Vicinia giusto l'estimo delle quadre e facultà a ogni suo Podere.

\* Giorni che impiegheranno

\*\* Villa era forse la parrocchia più importante del Comune. Non risulta dagli Statuti che fosse considerata capoluogo.

## DELLA ELEMOSINA CHE SI DEBBA FARE LA VIGILIA DI NATALE

### CAP. 54

È statuito e ordinato che ogni quadra del detto Comune debba tuor suso quartari quatro formento per quadra e più giusta la facultà, cioè ne dia una quadra ogni centinaio d'estimo e farlo in pane e sia distribuito per li dieci giusto il solito delle quadre e gli sia pena soldi cinque per Molinaia\*a quelli non obediranno e la pena pervenga alla quadra dove sarà fatta detta disobediencia.

\* Nei registri del Monte di Pietà già citati si parla di unità di misura come i quartari, le quadre, le molinaie. La molinaia è una frazione della quadra.

## DELLA PENA A QUELLI NON ACCOMPAGNANO LA CROCE IN PROCESSIONI

### CAP. 55

È statuito e ordinato che ognuno capo di famiglia debba e sia tenuto andare dietro alla Croce in ogni Processione ordinata per l'avvenire e non potendo il Capo di Famiglia, debba mandare una persona abile e sufficiente sotto pena de soldi cinque il giorno che non anderanno, quali pene pervengono alle Chiese Parrocchiali d'esso Comune e li Consoli siano tenuti renderne conto alli Reverendi Curati d'esse chiese, quali li debbono mettere in fabrica d'esse chiese.

## DELLE ELEMOSINE CHE SI FANNO ALLE LETTANIE\*

### CAP. 56

È Statuito e Ordinato che li Consoli e Reggenti debbano ogni anno a ogni suo posser\*\* scoder li legatti\*\*\* al Comune lasciati del pane e ancora il livello delli Comunelli e di quelli farne elemosina alli luoghi dove sono lasciati e a quelli che accompagnano le processioni di Santo Marco, della Ascensa e la processione Maggiore d'ogni anno secondo l'uso d'esso Comune sotto pena de soldi dieci alli Consoli e Reggenti e abbiano Marchetti 15 al giorno di sua mercede dando alli sacerdoti che accompagneranno soldi quindici per uno il giorno.

\* Sembra siano le Rogazioni. Processioni primaverili di origine pagana eseguite fino negli anni sessanta. Servivano ad implorare un buon raccolto. "A fulgure et tempestate". "A peste fame et bello".

\*\* Nel senso di potere, periodo di durata della carica.

\*\*\* Legati e livelli erano parti della rendita annuale di prati e campi che gli eredi erano obbligati per Testamento a versare alla Comunità. Il legato del pane di Pezzo è documentato dal 1583. Tra 1583 e il 1751 furono lasciati dai Vicini di Pezzo deceduti, 22 legati per l'acquisto del pane di Natale.

## DISCREZIONE DELLE QUADRE DEL COMUNE

### CAP. 57

È statuito e ordinato che questo Comune de Ponte di Legno sia compartito in dieci quadre, cioè terra di Pecio e Zoanno sia una quadra, terra de Precasaglio un'altra, terra de Sancampello e Nino la terza quadra, terra di Ponte quarta quadra, la terra di Cosicla sia la quinta quadra, la terra di Poia con l'altra delle Ville la sesta quadra, la terra della Villa la settima quadra, la terra de Pontagna sarà l'ottava quadra, la terra de Temù la nona quadra, le terre delle Canù e Molina la decima e ultima quadra, ma tamen tutte le sudette terre e quadre sotto un solo Comune e università qual si nomina il Comune di Ponte di Legno.

## COME NEL DETTO COMUNE GLI SONO CINQUE DEGAGNE

### CAP. 58

È statuito e ordinato che nel detto Comune gli sieno cinque Deganee, cioè le terre di Pecio, Zoanno e Precasaglio e Sancampello, reservati li Meraldi sieno una Degagna, la terra di Ponte, Nino, Cosicla e Poia con li Meraldi la seconda Degagna, la terra della Villa la terza Degagna, la terra de Pontagna con li Balardini la quarta Degagna, la terra de Temù, Le Canù e Molina la quinta Degagna e tamen tutte le sudette Cinque Degagne sono solamente uno Comune.\*

\* Si confronti con il cap. 61

## IL MODO DI ELEGGERE LI DEGANI DELLE SUDETTE QUADRE E SUO OFFIZIO

### CAP. 59

Ch'ogni anno siano eletti due o tre uomini per Degagna, abili

ed idonei e delli più esperti, quali si dimandino Degani delle quadre quali sieno tenuti e obligati con il giuramento d'esserli dato nella Degagna di far mantenere nette e buone le strade pubbliche e comuni sopra la sua Degagna sotto pena, dopo saranno avvisati dalli Campari, ogni volta soldi dieci d'esserli tolti irremisibilmente e la medesima pena sia ancora ad ognuno d'esso Comune che non conciarà le strade sopra il suo diviso dove gli tocherà, fattogli il Comandamento dalli suoi decani e non obediendo, le quali accuse, si debba scodere di volta in volta immediate, sarà contraffatto, over far scrivere la Condinanza al Nodaro d'esse affinché non sia mancato di far che le strade siano concie, e ciò sia oltre ogni pena potesse occorere nella spettabile Valle\*, e li Campari siano tenuti dare dette accuse, e abbiano le terza parte come nelle provisioni del Comune.

\* Cfr. cap. 319 STATUTI DI VALLE CAMONICA

## DELLE CONFINI DELLA DEGAGNA DE PECIO, ZOANNO E PRACASAGLIO

### CAP. 60\*

È statuito che la Degagna de Pecio e Zoanno e Precasaglio sia tenuta far conciare le vie sue comuni e divise cominciando alla Bedovela de Marzenzucco\*\* andando dentro sopra Ponte sin in Gavia e cominciando alla [casa?] di Casali di Sancampello sin a Pecio e da Pecio in dentro sin a Montoccio e dalla casa de Regatii de Arseno in dentro e sopra sin alli Confini sotto pena de soldi venti per Degagna che non concieranno dette strade comuni e divise sopra dette sue compartite di Degagna in Degagna.\*\*\*

\* Corrisponde esattamente al cap. 61 dello Statuto del 1509

\*\* All'inizio di Via Masera, vicino alle Canossiane

\*\*\* Si veda il cap. 119

## CONFINI DELLA DEGAGNA DI PONTE E POIA

### CAP. 61\*

Che la Degagna di Ponte, Cosicla, Nino, Sancampello\*\* e Poia sieno tenuti conciare le strade comuni, divise e pubbliche cominciando alla sudetta Bedovela sin alle confini de Trentini e dalla detta di Casali sin al Donico delli Federici sotto e sopra e sin al Varisolo\*\*\* con la strada che va al Ponte de Poia sin alle vie Pubbliche, con questo, che quando si concia la via d'esso Ponte di Poia quelli della Villa sieno tenuti dargli un lavorante ogni volta che si concia dette vie sotto pena de soldi venti ogni volta non lo daranno.

\* Corrisponde al cap. 62 dello Statuto del 1509.

\*\* Sancampello è qui unito alla Degagna di Ponte, Cosicla, Nino mentre al cap. 58 è unito alla Degagna di Pezzo, Zoanno, Precasaglio.

\*\*\* Valle che sale nei pressi del Ponte di ferro.

## CONFINI DELLA DEGAGNA DELLA VILLA

### CAP. 62

Che la Degagna della Villa sia tenuta fare conciare le strade comuni e divise cominciando al sudetto Donico de Federici sotto e sopra sin'a gana\* longo sin alla Palude di Pontagna e sin alli prati de Plaza e la Casa de Regacii in fuori sino alla val di Leveno de Summo al Bosco sotto la soprascritta pena.

\* Zona franosa costituita da sassi e massi. Pietraia.

## CONFINI DELLA DEGAGNA DI PONTAGNA

### CAP. 63

Che la Degagna di Pontagna sia tenuta conciar le vie come di

sopra nelli confini infrascritti, cominciando al principio delli prati de Plaza\* sino alla Bedovela de Temù e dal Varisolo sin alla via che si va in baita sin alla chiesa di Santa Giulia e Tavel Redondo sin a Rio della Planta sotto pena come di sopra.

\* Località sottostante Villa Dalegno.

## CONFINI DELLA DEGAGNA DI TEMÙ

### CAP. 64

Che la Degagna di Temù sia tenuta a Conciar le vie ut S. a, nelle infrascritte Confini Cominciando a Gana Longa ch'è sopra alle Paludi di Pontagna sin alli Confini di Vione e dalla Bedovela di Temù in suso e fuora sin alli detti Confini sotto la pena predetta.

## DELLA PENA A QUELLI VIETANO LI PEGNI ALLI DEGANI

### CAP. 65

Che non sia alcuno d'esso comune di che condizione esser si voglia che vieti di dar li pegni alli Degani over ad altri ufficiali del Comune dopo gli sarà fatt' il Comandamento e non averanno obedito, che fossero condenati del Comune per particolari sotto pena di soldi venti oltre la Condenanza della Sp. Valle e ancora in tal caso tutta quella de Sup. o si debba levare a fare tal pegno, acciò tali sieno castigati per esempio delli altri, quali pegni oltre detta Condenanza si possino incantare e deliberar in giorni tre e pagar li detti disordini e la Condenagione della Valle se gli ne sarà fatta e questo Statuto e ordine debba essere osservato.

## ORDINE DI CONCIAR LE STRADE

### CAP. 66

È statuito e ordinato che ognuno debba tenere nette le strade per

il suo diviso d'acqua, pietre ed altri boschi sotto pena de soldi dieci oltre ogni pena che gli fusse fatta in Valle e fare che sempre siano concie per potere transitare e li Campari siano tenuti a procurar tali vie e avvisar li Degani dove saranno dette strade rotte sotto la detta pena.

## DE QUELLI NON SONO TENUTI ANDARE A CONCIAR LE STRADE

### CAP. 67

È statuito e ordinato che non sieno tenuti andare a Conciare le strade al tempo che li Degani li comandaranno quelli che d'anni sessanta in suso e d'anni quindici in giuso non sieno obligati andar a conciar le strade del Comune.

## ORDINE PER TUOR LA TERRA NELLI CAMPI SOPRA DEL SUO

### CAP. 68

È statuito e ordinato che ogni persona del detto Comune, ovvero abitante, possi tuor terra nel Campo del suo Confinante dalla parte di sopra al suo campo per misura d'uno braccio\* di altezza e di lunghezza e non più e non cavare sotto al muro del confinante sotto pena de soldi cinque per volta ovvero alla estimazione del danno e passando detta misura quello che si sentirà danneggiato possi fare estimare il danno dalli Estimatori del Comune sopra li danni e si possa levar li pegni alli dannificanti per li Campari.

\* Centimetri 68 il braccio da panno, cm 64 il braccio da seta (Cfr. Statuti di Berzo-Demo).

## CHE IL CAMPO CH'È SOPRA D'UNO PRATO DEBBA NETTARE LE PIETRE CHE FA CASCARE IN ESSO PRATO

### CAP. 69

È ordinato che quando averà un campo sopra uno prato d'un'altro sia tenuto a nettare le pietre che gli anderanno sotto pena de lire cinque dopo gli sarà fatt'il Comandamento e li Consoli siano tenuti tuorre il pegno alli Contrafaccienti e refare quello che averà patito il danno per avere nettato esso prato d'esse pietre.

## PENA A QUELLI CHE GIOCANO LE FESTE

### CAP. 70

È ordinato che non sia alcuno in detto Comune che tenga in le case sue ne nelle osterie Dadi ne Carte per giocare le Feste Comandate, ne altri giorni osservati, ne si faccia altri giochi sotto pena de lire cinque ogni volta che giocaranno, e ognuno possa dare l'accusa e la pena sia scossa immediatamente per li Consoli d'esso Comune e messa in opere pie.

## PENA PER QUELLI CHE BESTEMMIANO IL NOME D'IDDIO E DELLI GLORIOSI SANTI

### CAP. 71

È statuito e ordinato che niuno d'esso comune ne Forestiere abitante in esso di quel grado essere si voglia abbia ardire ne prosonzione di bestemmiare ne maledire in modo alcuno il nome del Signore Iddio, ne la Beata e Gloriosa Vergine Maria, ne il nome delli Santi Apostoli e Evangelisti, ne Santo Antonio,

ne li santi che sono protettori nelle chiese del nostro Comune sotto pena de soldi vinti ogni volta che li bestemmiaranno e ognuno possi accusarli con il suo giuramento e sarà tenuto secreto e la pena sia scossa dal Massaro.

## PENA PER QUELLI CHE STREPPANO CISARI, FAVE, SPIGHE, HERBA E OGNI ALTRE COSE

### CAP. 72

È statuito e ordinato che non sia niuno ne maschio ne Femina ch'abbia prosonzione di tuorre spighe, fave, cisari\*, ne altri legumi, papaveri, nelli campi d'altri, ovvero strepare erba nelli prati d'altri sotto pena de soldi cinque ogni volta che saranno trovati di giorno e la notte sia duplicata la pena e ognuno possi fare la Condenanza trovandoli nelli suoi luoghi con il suo giuramento ed il padre sia obligato per li figlioli ed il padrone per li famigli ed il medesimo sia per li margini ed orti ed altri luoghi.

\* Piselli, italianizzazione del termine dialettale "sires"

## PENA PER QUELLI CHE ROMPONO LE CESE

### CAP. 73

Che niuno debba tuorre Vangoni\* zoso delle Cese\*\* e Vaoni\*\*\* sotto pena de soldi dieci per Vangono ogni volta e di restituire il Vangono e pagar il danno e essendo di notte sia duplicata la pena e ogni uno con il suo giuramento possi fare la Condenasone.

\* Pali di chiusura.

\*\* Chiuse.

\*\*\* Entrate nei campi e nei prati.

## PENA A QUELLI CHE TOLGONO LE SCANDOLI ED ASSI

### CAP. 74

È statuito e ordinato che niuno d'esso Comune ne abitante non possi ne debba tuor scandole\* ne assi ne tetti dalli altri abbenchè fossero cassate zoso per li venti, sotto pena de soldi cinque per volta e così ancora d'ogni altri legnammi de Malghe nelli monti e ognuno con il suo giuramento possi accusar li Malfattori nel Nodaro delle Condenasoni.

\* Assi che ricoprivano i tetti.

## DELLA MERCEDE DELLI CAMPARI

### CAP. 75

È statuito e ordinato che se sarà persone alcune che sia solamente in estimo de lire quindici e da quindici lire in zoso non sia tenuto a pagare mercede alcuna alli Campari e essendo in Estimo de lire venticinque e da lire 25 sino a lire cento debba pagare al Camparo una molinaja di Biava per ogni lire venticinque d'estimo e da lire 30 in suso sin a lire cento d'estimo paghino. Poia e Villa e da lì in fuora paghino uno Camparo.

## ORDINE PER STIMAR LI DANNI CHE SI DANNO NEL DIVISO

### CAP. 76

È statuito e ordinato che ogn'anno al suo principio sieno elletti quatro uomini delli più idonei e di buon giudizio da meggio\* in dentro d'esso Comune e duoi da meggio in fuora, quali si chiameno li Estimatori sopra li danni che vien'esser datti de tempo in tempo li quali subito che saranno avvisati dalli Dannati d'essi danni sieno tenuti per il suo giuramento andar a

vedere e stimare esso danno o danni datti giusto il suo buon giudizio e coscienza, posponendo ogn'amore odio e passione e dare la sua relazione al Nodaro del Comune d'essi danni stimati ed abbino soldi cinque per uno per ogni estimazione che faranno nel piano e soldi dieci per ogni estimazione andando al monte di sua mercede e li Campari sieno tenuti dare in notta li malfattori in termino de giorni cinque dopo fatta l'estimazione e non dandoli in esso termino sieno tenuti detti Campari a tal danno. Quale estimazione debba esser fatta intra giorni 3 tre dopo fatto il danno e non essendo avvisati per tempo non sieno sottoposti ad estimar e fatta l'estimazione e datt'in notta il malfattore, li Consoli debbono tuor dal nodaro l'esecuzione, qual abbia uno grosso per l'esecuzione e fare il pegno e in termino de giorni otto incantarlo e deliberarlo e sodisfare chi averà avuto il danno in pena de lire quatro.

\* Forse nel senso di mezzo; a metà del territorio del comune.

## ORDINE FATTO PER LI PORCI

### CAP. 77

È statuito e ordinato che ogni quadra d'esso Comune sia tenuta e obligata far metter buona guardia drio alli porci, volendoli mandar a pascere da Calendo d'Aprile, e fargli metter l'anello sotto pena a chi contrafarà di lire cinque ogni volta che si ritroveranno senza guardia e senza anello, ad esse quadre e a particolari de soldi cinque ogni volta che si ritroveranno come di sopra per porco, e la notte sia decuplicata la pena secondo il tenore del presente Statuto.

## ORDINE PER LE VIE REGOLATE E PRIMA PER LA VIA DE SANTO ALLESSANDRO

### CAP. 78

Che la strada per la quale si va da S. Alessandro\* alle Canù,

Villa sieno tutte regolate e non possino essere pascolate da S. Maria de Marzo sin al mese di Ottobre sotto la pena Infrascritta.

\* È la strada che collegava Vione con Villa passando vicino alla chiesa campestre di S. Alessandro.

## DELLA VIA DE CAGNA ED ALTRE

### CAP. 79

Che la via de Cagna del Gromo, via de valle Varisolo e del Donec\*, la via che va da Piazza alla Villa, la via d'Intremuro, via Mezzana, via de Arseno\*\*, via de Pedri, la via che si va da Zoanno a Precasaglio e Pecio, via de Calemai\*\*\* e de Cida e tutte le altre vie Comuni e divise quali non siano pubbliche valeriane, così nel piano come montive divise, che il Camparo sia tenuto servare dette vie de Pedri alla casa de Malonno e la via de Calemai sotto pena de soldi cinque ogni volta passata Santa Giulia e gli sia pena a chi romperà il serraglio con li animali over pedoni, soldi cinque ogni volta e dopo avvisati qual ordine abbia omnino da osservare.

\* Vicino all'attuale Villa Luzzago.

\*\* Sopra Zoanno e Precasaglio.

\*\*\* Dall'ex casa della Guardia di Finanza alla Villa Torri, vicino al Centro Professionale della Regione Lombardia.

## VACALI OVVER BOVALI DELLE CANÙ, TEMÙ E PONTAGNA

### CAP. 80

Che il Vacale delle Canù Temù e Pontagna e Molina sia dal acqua li Asche\* in fuori verso mattina e dal dosso in fuori andando sin al prato da Dosso in fuori, andando in dentro sin alla Cima del Prato de fontana Polzono e sin al Rio della Pianta cioè del Comune e diviso secondo la consuetudine, e dal'altra

parte dall'acqua verso sera, dalla Valle della casa di Mereci seu di Carli di Ortigaia in fuori, andando in suso sin al lavel e in fuori sin alli confini di quelli di Vione, e che le pecore non possino avere se non il viaggio di andare e ritornare alli suoi pascoli di longo, sotto la pena come nelli Statuti, computata Casaia e Val de aianolo, cioè tutti li prati di estra Valle.

\* Le vasche

## BOVALI DI POIA

### CAP. 81

È ordinato che sia Bovali de Poia da Val Varisol in fori e dal Colai.

## BOVALI DI COSICLA

### CAP. 82

È ordinato che quelli de Cosicla abbiano il suo Bovale intra le infrascritte confini, dalla casa de Ficii in fori, ascendendo sin al Bulio di Ambrosetti\*, andando dritto sino al Dos de Pra Pezono e dal acqua sin intro, e dalla Calcaia in fuori e dalla via de Balbiò in suso e le pecore abbino solum il veloce transito sotto pena ut s.a.

\* Fontana sotto l'ospedale Caretoni.

## VACALI DE PONTAGNA

### CAP. 83

Che quelli di Pontagna abbino per suo Vacale dalla via dalla rina in gioso sia alla via de Bedole e dalla detta in gioso e dalla Poie in suso e da val Menaco in fuori sotto pena ut supra.

## BOVALI DI PONTE

### CAP. 84

Che sia Bovale de Ponte dal Plazzo Verdizollo in giuso sin alli Ronchi e dal detto Plazo in dentro sin in val Finarecla over val della Calcaia andando dirittamente sin il bosco della fornace\* e da lì in giuso sin alli prati delle mule\*\* così che non sieno pascolati sin a Santa Giulia in dreto, se non con li bovi e vitelli, li altri animali possino esser scritti al libro delle Condenasoni sin a Santo Michele, e così gli altri Bovali.

Item Bovale del orto\*\*\* e suoi confini e li Convali secondo l'uso. Item che sia Bovale de Ponte da val Mala in fuora sin al greasto\*\*\*\* con tutt'il suo cirondo conservato cominciando a Calendo de giugno e da Vescasa dalla via del plazo lungo al Corno delle Fontane refileando a via Lovaia seu al Bovale de Valasella.

\* In Val Sozzine, nei pressi della ex discoteca "La Botte", sopra la "ca dei Pacc" (Patti). Esisteva una fornace in muratura dove si produceva calce utilizzando grosse pietre che si trovavano lì vicino, trasportate dal torrente che scorre nella valle del Moro (testimonianza di Sandrini Martino raccolta da Marilisa Sandrini).

\*\* Località tra l'attuale Jolly e la Scuola Alberghiera.

\*\*\* Plas de l'Ort, sotto il Pisgana.

\*\*\*\* Forse "Guast", Acqua del Guast.

## BOVALE DE PECIO

### CAP. 85

Che sia Bovale de Pecio cominciando al diviso de Calianeco\* fin alla pietra del Colai della Predaga e dal dosso del buò in giuso e dalla via in suso sotto le dette pene, eccetto Val Torta loco diviso contrada de Tresaz, seu al diviso de Pranchivol\*\* dai Campi de Final\*\*\* in dentro computando le Traversaie.

\* Calianec, località dove esisteva un piccolo lago ora interrato, sopra la pineta di Pezzo, all'inizio del sentiero per Pirlì.

\*\* Princiul, località dove attualmente è collocato il campo sportivo di Pezzo.

\*\*\* Campi vicini alla mulattiera che da via Viso sale verso il primo tornante del Gavia.

## BOVALE DELLA VILLA

### CAP. 86

Che quelli della Villa abbiano il suo Bovale dal Rio della Villa in dentro e dal trozzo\* di prati de Palmù in gioso sin alli Confini delle Colture, che sia pascolato se non come di sopra sotto pena ut supra.

\* Sentiero.

## BOVALE DI PRACASAGLIO

### CAP. 87

Che sia Bovale di Precasaglio le Rovinazze da Precasaglio e sia bovale dal trozzo di Lovatti in gioso sin alli Stili e della via in suso.

## BOVALE ANCORA DE TEMU'

### CAP. 88

Che sia bovale de Temù e Pontagna Bedole e Valli Prati de Bedole in gioso e da valle Prevale in fuori, e dalla via in suso, e dalla via quale va alle Bedole in dentro.

## BOVALE DI ZOANNO

### CAP. 89

Che sia Bovale de Zoanno li Boschedelli de Cesso, le Palù, Marzen, Molino e Marzen, Galiano e detti prati Galiano in dentro sin al dosso de val Mezana quali cominciano essere

osservati al giorno di Santa Giulia e passato deto giorno si possa fare Condenasone giusto il solito e li Statuti.  
Item Valusella de via Iovaia in zoso e via piana sin a mezza la val Mezzana dalli prati de Cesso in Suso.

## DIVISI QUALI S'INTENDONO BOVALI OSSERVATI

### CAP. 90

È statuito e ordinato che siano Bovali tutti li Prati de Redondo cominciando alli Troz de Poia in dentro con li prati de Soselli e le Mule e dalli prati grandi di Crapelli\* in gioso con li prati delle strente e de Cicla e li ronchi de Picelli\* per li Bovi e vitelli, sotto pena come di sopra. Dopo le Ressive e tutti li altri prati del Comune da Ressiva siano servati cominciando alli 16 d'Aprile. Item li prati da Pedri s'intendono Bovali dopo le Ressive dalli Malzelli\*\* in zoso sin al Ponte di Zoanno con le Coste.

Item li prati de Plaza e tutti li prati dall'infuora sino alli confini di Vione quali sieno servati dalli Bovi e vitelli sin alla festa di tutti li Santi, sotto pena ...

Item che sia Bovale tutti li Prati de dentro di Precasaglio e prati de Bonadicii\*\*\* dalla via de Plazemai in zoso, li Clusi\*\*\*\*, Stabline e sotto Pecio e Plampecio.

\* Cognomi dalighesi. Cfr. cap. 185.

\*\* Marzèi, zona vicina a Villa Masera.

\*\*\* Nella valle delle Messi, dopo S. Apollonia.

\*\*\*\* "I Clüss", località vicino alla strada campestre che va da Pezzo-di-là verso Viso attraversando il fiume. Il termine deriva dal latino e sta a significare che tali prati erano chiusi al pascolo.

## PROVISIONE PER LI DEBITI DEL COMUNE

### CAP. 91

È Statuito e Ordinato che ognuno qual si ritroverà avere debito

con il detto Comune o per Taglie o per Condanne, affitti, livelli ovvero qualunque causa essere si voglia, debba metter pegno nelle mani del Console avanti che sia al ditto\* dal Consiglio intendendosi d'essere al ditto\* sotto pena de lire cinque oltra ogni debito e veti.

\* Adottato

## ELEZIONE DELLI CONSOLI

### CAP. 92

È Statuito e Ordinato che ogni quatro mesi cominciando al principio d'ogn'anno siano eletti duoi Consoli uno de dentro d'esso Comune, l'altro di fuora, quali debbono secondo il suo giuramento negoziar e governare giustamente la facultà d'esso Comune e servire in ogni occorenza sia di bisogno al suo officio, tenere bene in custodia li pegni gli venerà esser consignati, fare l'esecuzioni, ordinare il Consiglio, dare buona esecuzione alli presenti Statuti ad ogni suo potere, quali sieno tenuti subito giurare sopra del Statuto presente e dare buona sigurtà di rendere buon conto alli Consiglieri d'ogni cosa che negoziarà d'esso Comune, sarà ancora tenuto dare buone esecuzioni alli Mandati, Proclame, Bandi, Ordini e Provisioni fussero di tempo in tempo mandati così da nostro Serenissimo Principe, come ancora dalli Clarissimi Potentati, Capitani e Sindici suoi Sudditi sotto il vincolo del suo giuramento, qual ancora al fine del suo Offizio debba rendere buon Conto del suo negoziar e officio alli dieci e Saldare, s'averà debito, sotto pena de lire cinque oltra ogni danno che potesse patire ogni Comune. Item sia tenuto dare ogni denunzie Criminali che di tempo in tempo si conviene dare giusti li Statuti di questa Sp. Valle, e abbia grossi otto per denonzia o querela criminale di sua mercede, del resto vada a suo interesse, eccetto li casi di morte d'uomo, abbia lire quatro per uno viaggio a Breno in tutto. Qual Console, finito il suo Offizio, abbia dal Comune oltra le Extraordinarie lire quindici di sua mercede.

## ORDINE DI SERRAR LI VAONI\*

### CAP. 93

È Statuito e Ordinato che ogni persona che averà campi o prati in detto Comune dove gli sia principio di una via Regolata, o Vaoni, che venga nella via pubblica o comune d'operata, siano tenuti entro giorni tre doppo Calendo di Maggio, fattogli il Comandamento per li Campari, otturare e servare detti Vaoni e le vie Regolate sotto pena de soldi cinquanta per ogni volta che gli sarà fatto il protesto dopo avvisati d'essergli tolta irremissibilmente, qual pena pervenga alli Consoli, Campari e alli Consiglieri, quali sieno tenuti a far Conservare il presente Statuto.

\* Accessi a campi e prati dalla strada principale.

## CHE NON SI DEBBA FARE VAONE IN VIE DOVE NON È SOLITO

### CAP. 94

È Statuito e Ordinato che niuno d'esso Comune non debba ne possi innovare ne fare novi Vaoni, ne vie dove non è stato solito farsi sotto pena de soldi dieci ad ognuno per ogni volta salvo se li beni mutassero padrone d'estimo, in Estimo.

## DEL TERMINO DEL CONDUR LE GRASSE NELLI CAMPI

### CAP. 95

È Statuito che niuno d'esso Comune ne abitante che averà beni in esso non debba menare ledami nelli suoi Campi per transitare per li beni delli altri con Zonture\* ne Cavalli, passato il giorno de Santo Giorgio sotto pena de Soldi dieci ogni volta che

contrafaranno e sieno tenuti alla refazione del danno che avessero dato.

\* Mucche o buoi aggiogati.

## ORDINE DI CONDURRE LE BIAVE IN SPICA

### CAP. 96

È ordinato che se alcuno raccoglierà biava in qualche suo campo non debba a dispiacere di niuno fare via se non duoi giorni dopo raccolta detta biava sotto pena de lire trei e di reffare il danno: ma passati detti duoi giorni e non avendo fatta essa via si possa fare e condurre a casa sua la biava, reservati però li campi, dove sono li vaoni quali sono tenuti alla via.

## DEL TERMINE D'ARARE LI CAMPI

### CAP. 97

È Statuito e Ordinato che niuno possi arare li suoi campi se non duoi giorni dopo che il confinante averà raccolta la sua biava che confinarà a tal campo, essendo invernizio con invernizio e marzolo con marzolo, sotto pena de soldi dieci ogni volta che contrafaranno oltre il refare del danno.

## DELLA GUARDIA DEL FUOCO PER LA NOTTE

### CAP. 98

È Statuito e Ordinato che ogni terra overo Degana d'esso Comune di Ponte di Legno debba mettere buona guardia la

notte per il fuoco o altre fortune cominciando a Calendo di luglio sin a Festa di Sant'Antonio\* ogn'anno perpetualmente, sotto pena de soldi dieci la notte per guardia quale non facesse, qual pena sia scossa per li Consoli giusto il tenore delli presenti Statuti e gli Decani delle terre siano tenuti fare che siano fatte dette guardie sotto le medeme pene e parimenti detti Degani debbono andare per li fuochi e forni d'esse terre e essendogene de pericolosi abbino autorità di romperli e fargli mutar luogo di fare essi fuochi sotto pena se non obediranno de soldi dieci per Capo di famiglia per ogni fiada li sarà comandato quali condenagioni, detti Degani li possino dare al Nodaro delle Condenanze ovvero tuorgli con li pegni se gli parerà sumariamente.

\* 17 gennaio.

## ORDINE DI PORTAR IL FUOCO COPERTO

### CAP. 99

Che non sia persona alcuna di qual grado esser si voglia che porti o faccia portare d'alcuni fuoco discoperto d'una casa all'altra, e in buoni vasi sotto pena de soldi Cinque per ogni volta che saranno accusati al Nodaro delle Condenasoni e li Degani siano tenuti di fare fare il Comandamento ogni anno sotto la soprascritta pena.

## ORDINE E PROVISIONE PER QUELLI CHE AMAZZANO LUPI

### CAP. 100

È Statuito e Ordinato che quelli che ammazzano in detto comune lupi o lupe grandi, abbino di provisione soldi quaranta e delli piccioli soldi quindecim, ma che detti Captivi di lupi o lupe

siano tenuti li cuori d'essi lupi, portarli ai Consoli quali li debba abbruciare nelle Piazze sotto pena de lire cinque.

## ORDINE PER QUELLI CHE AMAZZANO LI TALPINI OVER TOPPE E SUO PREMIO

### CAP. 101

È Statuito che qualunque dello Comune pigliarà talpini ovvero toppe nelli prati e campi divisi abbino dal Comune una mezza di vino per ogni toppa o talpino e li debbano consignare in mano de Consoli quali debban abbruciarli la mano destra tagliandola via.

## ORDINE PER LE OSTERIE

### CAP. 102

È Statuito e Ordinato che ogni anno ovvero di locazione in locazione le osterie d'esso Comune di Ponte di Legno restino libere del detto Comune da incantare ogni anno seu locazione finita, e niuno possa fare osteria per Terrari ne Forestieri senza licentia del Consiglio, nemmeno possa vendere pane, vino, carne così alla minuta sotto pena lire venticinque ogni volta si contrafacesse dopo gli sarà fatt' il comandamento, la quale pena sia divisa la metà alla Sp. Comunità di Valle Camonica, e l'altra metà alla Comunità nostra, salvo li detti Ostieri, Prestineri, Beccheri\* quali di tempo in tempo, avendo le locazioni dal Comune, quali debbano dare il pane, vino e carne per quello sarà sindacato per li Sindici d'esso Comune sotto pena de lire cinque per uno ogni volta contrafaranno, dopo avuto avviso e più e manco come nelli presenti Statuti alla sua Coscienza parerà esse condannati ed ogni ostiero di tempo in tempo sia tenuto dare buona sigurtà nel Consiglio di pagare li affitti, taglie ordinarie e straordinarie che gli toccheranno secondo la Compartita dell'estimo gli venirà messo a ogni Condenanze gli fussero fatte di tempo in tempo per li Sindici.

Quali Sindici sieno tenuti ogni anno sotto pena de soldi venti per uno ogni volta fare il Calmedro del pane e ognuno darlo per quello sar  calmedrato e cos  la Carne, sotto pena de soldi tre per qualunque grosso di pane e se gli possi tuor ancora il pane e carni e distribuirli alli poveri in elemosina.

\* Macellai (dial. Bek r)

## CHE OGNUNO POSSI VENDERE IL VINO A PESI

CAP. 103

È statuito e ordinato che ognuno d'esso Comune possi vendere a che gli piacer  vino a pesa over in grosso senza alcuna pena.

## PENA A QUELLI VENDERANNO PANE, VINO, CARNE AL MINUTO

CAP. 104

È statuito e ordinato che niuno d'esso Comune, Forastiero non possi ne debba vendere vino, pane, ne carne alla minuta eccetto li Osti e Prestineri e Beccari, che averanno le locazioni dal Comune, sotto pena come parer  alli Sindici, oltre la soprascritta, e li Consoli e Campari siano tenuti a denunziare li contrafaccienti sotto pena de lire cinque alli Consoli e Campari e ognuno con il suo giuramento possino accusare salvo come di sopra.

## ELEZIONE DI ESTIMATORI ALLE OSTERIE

CAP. 105

È statuito e ordinato che ogni anno in Calendo de Genaro sieno

eletti duoi Sindici nel Comune de Ponte di Legno, qual per il suo giuramento debbano sindacar de botte in botte il vino alli Ostieri, pane e carne alli Prestinari e Becari\* e fare buon officio sia dato al suo Calmedro sotto le sudette pene e abbino libertà di fare Condenanze giusto li presenti Statuti e abbino di suo salario lire tre al anno e ogni oste sia tenuto mostrargli il vino quando il conducono sotto pena di lire cinque ogni volta che contrafaranno.

\* Macellai

## DELLA PENA A CHI NON MISURA IL VINO NELLA BOZOLA

### CAP. 106

Che ogni osteria sia tenuta misurare il vino nella Bozola alovo\* Consignata per li Sindici e ancora portare il vino nelli Boccali\*\* Bollati e bollare il pane sotto pena de soldi dieci ogni volta che contrafaranno, e ognuno degno di fede con suo giuramento possa accusargli.

\* All'uopo, allo scopo.

\*\* Il boccale conteneva 24 once.

## CHE OGNUNO POSSA COMPERAR VINO AL MINUTO PER QUALCHE NECESSITÀ

### CAP. 107

Che ognuno possi comperar vino al minuto d'ognuno per bisogno senza alcuna pena, mentre però abbino licenzia dalli Sindici.

## DEL VENDER VINO LE FESTE DELLE CHIESE DEL COMUNE NOSTRO

### CAP. 108

Che ognuno possi vendere vino in ogni terra dove si fa le Solenità delle Feste in dette terre d'esso Comune in fra tutto l'anno senza alcuna pena togliendo prima la licentia dalli Sindici sopra le Osterie.

## DEL TERMINO ALLI CONSOLI A PIGNORAR INCANTAR E DELIBERAR I PEGNI

### CAP. 109

È statuito e ordinato che li Consoli sieno tenuti dopo che averano avute le lettere d'execuzioni per qualunque debito di taglie, condenagioni, danni datti, legatti e d'ogni altra Contrafazione alli nostri ordini e Statuti che d'infra cinque giorni dopo fatti li pegni incantarli e deliberarli sopra le piazze d'esso Comune e sodisfare li creditori sotto pena de lire cinque a essi Consoli che non eseguiranno il presente ordine qual non possa essere derogato in modo alcuno.

## PENA A QUELLI CHE NON VANNO IN CONSIGLIO ESSENDO RICHIESTI

### CAP. 110

È statuito e ordinato che ognuno averà officio alla Contrata del Rio nel Comune, overo ogni Capo di Famiglia, essendo dimandati per li Campari e ordine de Consoli, debbano andar alla Vicinia generale che si faranno di tempo in tempo sotto pena de soldi dieci per ciascheduno ogni giorno non avendo legitimo

impedimento e non li possino andare se non uno per fuoco sotto la sudetta pena.

## PENA A QUELLI CHE NON OBEDISSERO ESSENDO ELETTI NUNCII

### CAP. 111

È statuito e ordinato che se alcuno d'esso Comune sarà eletto dalli Consiglieri d'esso Comune ad andare in qualche luogo del Comune nel territorio nostro e fuori del Comune e Comandatogli d'essi Consiglieri se tal eletto non voglia obedire caschi in pena di lire 3 e si scrive la Condenanza nel Nodaro delle [condenanze] a Comune e sia eseguita e poi dopo fare l'elezione in un altro.

## PENA PER QUELLI CHE S'APPELLANO DALLE SENTENZE DE DIECI ELETTI

### CAP. 112

È statuito e ordinato che non sia persona alcuna d'esso Comune quale per qualunque contrafazione veniva esse Condannato dalli Consoli e Regenti, essendo aldita\* la parte, non possi tale condannato tuore citatoria a Breno, ne appellarsi da lire cinque in giuso sotto pena de lire trei ogni volta che contrafaranno.

\* Adottata

## MERCEDE DEL NODARO AL OFFIZIO DEL RIO

### CAP. 113

È statuito e ordinato che il Nodaro del Comune essendo

autentico di fare l'esecuzioni, secondo che si contiene nelli nostri Statuti, abbia ultra il suo salario ordinario per qualunque citazione marchetti dui per qualunque giuramento scritto soldi uno, e mezzo per qualunque testimoni, marchetti tre per qualunque lettera di pegno, marchetti duoi per debito e parimenti per qualunque incanto e difesa, per ogni locazione uno grosso, per qualunque denuncia uno grosso, e delli legatti giusta la taxa de Vallecamonica. Item per ogni lettera fuori del comune o interna del Comune uno grosso per lettera.

## MERCEDE DELLI CAMPARI

### CAP. 114

È statuito che li Campari abbino di sua mercede per qualunque citazione uno marchetto, per le esecuzioni marchetti duoi, e così da proteste, incanti e difese e dalla presentazione de Comandamenti, Intimationi e Protesti, abbino marchetti duoi per ogni Relazione se gli sarà la licentia di presentargli e debbano obbedire sotto pena de soldi cinque per ogni volta e debba dare le relazioni in termine di giorni tre dopo datte le Scritture sotto pena come di sopra e ognuno possino accusargli con il suo giuramento.

## PENA ALLI TESTIMONI NON OBEDISCONO

### CAP. 115

È statuito che non sia alcuno d'esso Comune che essendo richiesto a istanza de qualcheduni a testificare la verità in Consiglio contro di qualche altro per qualunque causa, essendogli fatto il Comandamento per li campari debbano venire a deponere la verità di quello gli sarà dimandato subito che saranno comandati sotto pena de soldi dieci ogni volta che non compariranno.

## DEL TERMINO A FARE LE ESECUZIONI, INCANTI E DIFFESE

### CAP. 116

È statuito e ordinato che se alcuno d'esso Comune sarà debitore di Consoli, Massari, Nuntii, Regolani, Campari, Nodari ovvero di qualunque persona per qualsivoglia causa del Comune possano essere pignorati per detti Consoli over Campari e Massari giorni cinque doppo fatte la liberazione per li Regenti scritta dal Nodaro del Comune nelli suoi atti e essendo Condenanze per il Nodaro d'esse al suo libro, e in termino d'altri giorni trei incantarli e dopo o altri di cinque deliberarli se il debitore non compare a saldare ovvero a tuorre accordio qual pegno essendo liberato ipso facto s'intenda perso e libero per il precio sarà incantato omni &.

## PENA PER QUELLI CHE PORTANO ARME PROIBITE

### CAP. 117

È statuito e ordinato che niuno d'esso Comune ne forastiero abbia ardire di portare in consiglio ne fuori alcune arme vietate sotto pena de lire tre oltre ogni querela gli venisse esser datta al Uff.o Criminale di Vall. Ca., e li campari siano tenuti accusare e fare la Condenanza giusto alli Statuti.

## PENA A QUELLI CHE SUPERBIANO LI CONSIGLIERI IN CONSIGLIO

### CAP. 118

È statuito e ordinato che se alcuno sarà così ardito che nel Consiglio, essendo adunati gli Consiglieri, averà ardire di

superbiare o far insolentia ne con parole ne con fatti alcuni di detto Consiglio, ne dire parole ingiuriose, ne far mecca\* di voler dare o minacciare gli sia pena lire cinque ogni volta e dando con pugni sassi o altre arme gli sia pena lire dieci oltra ogni punizione gli venisse essere fatta e datta dal off.o Criminale.

\* Far segno.

## PROVISIONE PER LI PONTI E STRADE

### CAP. 119

È fatt'ancora provisione e Statuito che se li Cavalieri del Sig.r Capitano, che saranno di tempo in tempo, ritrovarà sopra il territorio di questo Comune vie rotte o con acqua non solita over qualche Ponti rotti, prima siano tenuti avvisare li Consoli in presentia de testimonij e fargli uno termino Condecente\* che possi far Conciare, non obediendoli gli possi dare l'accusa secondo la forma di Statuti di Vall.ca. e sopra questi Statuti non se ne possa appellare ed ogni quadra sia tenuta conciare sopra del suo territorio, non disturbando il Comune.

\* Ragionevole, sufficiente.

## DELLA ELEZIONE DI TRENTA CONSIGLIERI

### CAP. 120

È statuito e ordinato nella publica e general Vicinia di Ponte di Legno, che per l'avvenire ogni anno a Calendo di Genaro siano eletti XXX uomini abili d'esso Comune alli quali sia dato il giuramento per li Consoli, quali rappresentino tutta la generale vicinia e Consiglio publico d'esso Comune insieme con li dieci consiglieri e Consoli non derogando però n'anche ch'ogni capo

di casa, uno per fuoco, possi andare ad essa Vicinia, essendo dimandati quali uomini, giurato ut s.a abbino omnino la libertà di deliberare, sentenziare, condannare, vendere, locare, consigliare in temporale e spirituale a suo beneplacito, come per il suo giuramento e coscienza parerà, e ogni cosa per essi eletti di tempo in tempo sarà deliberato e giudicato debba valere e tenere come se fosse fatto da tutte le voci del comune, quali però in ogni causa si debbono informare, balottare, ovvero dare le voci e suffragi e essendogli sempre due parti delle tre parti e d'essi eletti e le più voci, Balotte o suffragi sempre s'intendino avere vinta la parte ovvero la causa sarà messa non ostante cosa alcuna, quale non si intende possa fare pregiudizio alla presente provizione, quali Consiglieri durino un anno e sieno tenuti fare l'offizio senza mercede alcuna e non andando in consiglio quando sono comandati gli sia pena soldi dieci ogni volta non avendo legitimo impedimento ed adnesso per li Consoli e dieci Regenti, qual accusa si possi dare per li Campari e scritta per il Nodaro delle Condenanze, quali sieno tenuti al ben governare, consigliar e disputare sempre per utile della Republica, remota ogni ira, odio, amore. E questa elezione si farà di tempo in tempo essendo impossibile che uno per fuoco possino ritrovarsi al Consiglio per la distanza dei luoghi.

## ORDINE PER IL SCODER LE TAGLIE

### CAP. 121

È statuito e ordinato che per l'avvenire sieno poste le taglie di Signori e de Valle Ca. e spese delli soldati delle Cernide, che si pagano tre volte l'anno e ogni altro taglione che occorrerà separatamente d'ogni altre Condenagioni e Fazioni di Comune, acciò che niuno sia ritroso di Pagare, e messa sarà, detta taglia, sia mess'all'incanto publico e deliberarla a chi la scoderà per manco salario, e l'incanto non sia mai manco di soldi venti e tal massaro sia tenuto dare idonea sigurtà e principale debitore e obligato pagare in tempo delle taglie e imposizioni gli saranno

date sotto obligo di pagare ogni spese, disconci e calli potesse occorere per non avere saldato dove erano tenuti, salvo se li debitori non avessero in bonis, ovvero che alcuno gli desse disturbo per via di ragione, in quel caso la Comunità sia tenuta relevarlo e sia tenuto detto Massaro a Sigurtà in tempo presentare li Bollettini di pagamento da registrare al libro del Comun, e saldar ogni cosa in termino di mesi due dopo l'incanto, sotto pena di perdere il suo salario, e detto massaro possi tuorre d'interesse passato il termino dalli Massari Marchetti doi per lira avendoli avvisati una fiada\* per li Campari, e detto Massaro sia tenuto pagare il Nodaro che eleggerà il Comune a scrivere detta taglia, con questo che ogni volta che venissero li Cavaglieri della Camera di Brescia a fare esecuzioni contro del Comune, il detto Comune possa procedere contra detto Massaro, e esso Massaro contra li debitori con la medesima esecuzione, con la mercede di Marcelli quatro per debitore così tassato per il Clarissimo Sig.r Gio. Mattia Bembo Provveditore generale, come appare per scrittura rogata come il di 4 Giugno 1560, con questo però, che sieno avvisati uno giorno avanti per li Campari e li Regenti possino relassare over fare minuentie\*\* alli più poveri del Comune in esse taglie come a loro parerà conveniente.

\* Una volta.

\*\* Fare sconti, diminuire.

## ORDINE PER IL MASSARO DELLE CONDENNAGIONI

### CAP. 122

È statuito e ordinato che ogni anno a Calendo di Genaro sia eletto uno Massaro, over più, come piacerà alle quadre, over alla publica Vicinia, con il suo Nodaro qual scrive tutte l'accuse e condenagioni d'esso Comune e particolari con il giuramento

d'essergli dato per li Consoli e detto Nodaro sia tenuto andare di Casa in Casa con il detto Massaro a scoder due volte, giust' il solito e abbia di sua mercede Marchetti tre per lira d'esse Condenanze, qual Massaro sotto il vincolo del suo giuramento debba scodere dette condenuanze che si faranno sotto la sua Massaria e pagare la parte che anderà al Nodaro, e la terza parte che va alli Campari e Regolani e saldare ancora il Comune alli fini dell'anno di quello gli tocherà sotto pena di perdere il suo salario e niuno d'esso Comune ardisce di far veto a detti Massari delle Condenasoni sotto pena de lire cinque oltra che passati giorni cinque e non tal disobediente a metter pegno nel Comune, gli dieci Consiglieri, Campari e Consoli possino di sua propria autorità andare a levare li pegni per forza a tal disobediente, sia condannato oltra come di sopra in lire dieci, qual pena sia mitigata se comparerà a saldare, altramente facendo violenza sia castigato con la Giustizia Criminale e a ciò siano tenuti li Consoli e la metà della pena sudetta sia della sp. Valle e l'altra metà del Comune, qual Massaro sia tenuto scoder per un grosso per lira di sua mercede e li Consoli, ne li dieci, ne li altri Consiglieri possino minuire, ne detraere Condenasoni di sorte alcuna contra il tenore delli presenti Ordini e Statuti, sotto pena di lire venticinque d'essergli tolte irremissibilmente a loro e ogn'altro.

## PENA A QUELLI CHE PIGLIANO LI BENE COMUNI

### CAP. 123

È statuito e ordinato che niuno d'esso Comune sia di qual grado esser si voglia, non abbia ardire di pigliare beni alcuni d'esso Comune, over Comunelli senza spezial licenzia del Consiglio generale sotto pena de soldi dieci per qualunque tavola\* e rilasciare li luoghi che averanno pigliati.

\* Misura di superficie equivalente a m<sup>2</sup> 33 circa.

## ALTRE PROVISIONI FATTE DELL'ANNO 1506 PER LI PEGORARI

### CAP. 124

È statuito e ordinato che li Pegorari\* quali veniranno in Paese sul Comune nel mese di Maggio se saranno ritrovati fuori delle sue pertinenze, termini e Confini a loro dedicati a pascolare, gli sia pena uno marchetto per pecora, ogni volta, e gli altri animali grossi marchetti quatro per volta e la notte sia duplicata la pena e il padrone sia tenuto per il famiglia e il padre per il figliolo e ciò nelli beni comuni riservati, e li beni divisi sieno banditi da pecore tutto l'anno, sotto la predetta pena, e ogni capo di famiglia possi accusare con il suo giuramento giusto li capitoli e provisione predetti ed essendo quel tale accusatore fallito sia tenuto dare sigurtà prima che si scriva accusa nel Nodaro delle Condenanze.

Che pegoraro alcuno non ardisca condurre bestiame forestiero alcuno in esso comune sotto pena di grossi quatro per pecora e agnelli ed ogni altre bestie minute e grossi sedici per ogni bestia grossa, ogni mese dopo gli sarà fatto il Comandamento.

Item che li pecorari debbano avere fatto andare le loro pecore sopra li monti a S. Pietro sotto pena di lire dieci per ogni Centenario ogni mese e per ogni volta gli sarà intimato per li Campari del Comune.

\* I pastori, numerosi in Alta Valle, praticavano la transumanza. All'inizio di ottobre partivano per la Pianura Padana (cremonese, milanese) percorrendo a piedi la Valcamonica, la Valcavallina, la pianura bresciana. Ritornavano in Alta Valle per fine maggio e al termine di giugno salivano verso le malghe di alta quota.

## SEGALIE REGOLATE DEL 1548 DEL COMUNE

### CAP. 125

È Statuito e ordinato che per la publica Vicinia de Ponte di

Legno l'infrascritti capitoli e ordini approvati per il Clarissimo Sovrano loco gerente del Serenissimo Principo con tutti li antescritti Statuti a sua Clariss.a letti sott'il dì 23 agosto e dopo messi in osservanza per il detto Comune. Prima che sia Segalie regolate la Contrada de Pravisigaio e quelle Fob, quali sieno osservate cominciando a Calendo de Giugno sub pena ut s.a. Che sia Segalia regolata la Contrada de Bernadego\* cominciando a val de Leven venendo secondo il solito alle altre Segae in Cimma alli Cocai lissi\*\*. Come in essi Statuti 1548. Che sia Segalia regolata Valle Torta al diviso de Calianego e al Bodadosso sieno salvate come sopra. Che sia Segalia regolata de Calvi via Lonasa in suso e da Valisella in fuori andando al dosso de Val Mezzana.

\* Zona tra il bosco sopra Pezzo e i tornanti del Gavia attraversata dalla strada "Bernatica" che probabilmente le dava il nome. La Bernatica era l'unica strada che collegava con la Valtellina (l'attuale è del 1915) passando in alto sopra le rocce. Nella tradizione orale, piuttosto improbabile, è ricordata come la strada di collegamento con Berna tracciata da Barbarossa.

\*\* Lisci?

## ORDINI PER QUELLI DI PREMAIA

### CAP. 126

È Statuito e ordinato che quelli che averanno bestie nelle case di Bart.o de Comi di Scarsi in Premaia, de Laffranco de Bart.o de Bezzi, de Bernardo de Ficii, abbino il transito per andare al pascolo di la del fiume Olio e passando detto termine gli sia pena ogni volta lire cinque fatta per li Regolani.

## ORDINE PER LI BENI SI AFFITTANO NEL COMUNE

### CAP. 127

È ordinato che tutti quelli d'esso Comune che vorranno galdere\*

Malghe, Segalie\*\*, Monti, Pascoli o Boschi e altri beni d'esso Comune debbano e sieno tenuti pagare quel tanto sar  messo in uso, over incantati secondo il solito e tempo determinati nelli Statuti e tuorre le licentie e locazioni dalli Consiglieri e gli sia pena lire 15 a quelli mettono fuoco nelle segalie e beni Comuni, boschi e altri luoghi segaboli.

\* Affittare.

\*\* Pascoli privi di piante e sassi, falciati dopo la raccolta del fieno nei prati privati. L'espressione "nd  a la segaia"   rimasta in uso fino agli anni sessanta, quando   cominciato l'abbandono dell'agricoltura. Non essendo sufficiente la produzione di fieno nei prati coltivati si falciavano anche i pascoli migliori e pi  comodi.

## ORDINE PER FARE LE CALCHERE E CARBONI

### CAP. 128

È Statuito ed Ordinato che non sia alcuno d'esso Comune che abbia ardire di tagliare legnammi nel Comune per fare Calchere ne Carboni ancorch  sieno fuori del vetato, sotto pena de soldi quaranta per pianta di paghera, laresi, bedole e altre legne senza licentia del Comune e li Regenti gli possino dare licentia mentre che paghino quelli saranno daccordio over le prometteranno di dar la Calcina per manco pretio, secondo che saranno dacordio.

## CHE NIUNO POSSINO VENDERE FUORI DEL COMUNE LEGNI, NE CALCINE, NE ALTRO

### CAP. 129

Che niuno d'esso Comune possino vendere ne legnammi fuori

del Comune sotto pena de lire Cinque per pianta e bona di Calcina oltre le altre pene e di perdere li legni, assi, calcine che fuori vendono e ognuno possi con suo giuramento accusare essendo degno di fede.

## ORDINE DI TENIR BESTIAMI NEL COMUNE

### CAP. 130

È Statuito ed Ordinato che qualunque Casa di famiglia d'esso Comune possi tenere nel detto Comune pecore quaranta, Vache dieci e capre tre per capo di famiglia mentre le possino invernare sopra del suo diviso, li altri s'intendino Forestieri e se piacerà al Consiglio si possi far l'estimo del equalentia del mese di Genaro e delle feste e non volendo tenere se non pecore ne possi tenere novanta e vacche deciotto e capre venti volendo unire se non vacche o capre e ciò sotto pena de soldi venti al mese se contrafaranno.

## CHE OGNI FORASTIERO DEBBA PAGAR LE TAGLIE

### CAP. 131

È Statuito ed Ordinato che qualunque Forastiero che galderà\* beni di Comune sia tenuto e debba pagare le taglie ordinarie e straordinarie e Faccioni\*\* gli toccheranno e Condenanze sotto pena di perdere il possesso de beni che possedeva non pagando come di sopra.

\* Affitterà.

\*\* Variante di Fazioni, nel significato di porzioni, entità di contributo.

## DEL TERMINE DEL SCRIVERE LE ACCUSE

### CAP. 132

È Statuito ed Ordinato che non sia Nodaro che scriva, ne meno Campari ne Regolani ne Capo di Famiglia che diano accuse ne condennanze ad alcuni contrafaccienti alli presenti Statuti in beni divisi, ne in Boschi, ne altre Condennanze se non le daranno in termino de giorni vinte il danno dato e trasgressioni fatte altramente il Nodaro sia tenuto legger dette accuse e messe sopra le piazze della Villa e de Ponte de legno nel giorno de festa. La pena ad ognuno di perdere il suo salario salve però le paghere quali si risservano ad arbitrio dell'accusatore.

## ORDINE PER QUELLI A CHI VIENE LE CONSULARIE E CAMPARIE

### CAP. 133

È Statuito che le Consolarie, Camparie, e Massarie tocchino a questo modo, cioè la Consolaria de Genaro a Ponte e Temù quadra de Poia con la quadra de Sancampello, quadra de Villa cum quadra de Zoanno e Pecio, quadra de Cosicla cum quadra de Pontagna, quadra delle Canù con quadra de Precasalio.

## DELLA ELEMOSINA DEL SALE

### CAP. 134

È Statuito ed Ordinato che li Consoli e Regenti di esso Comune sieno tenuti tuor suso sopra l'estimo del Comune d'ogni particular, molinaia una formento per Centenaro d'estimo,

ovvero da lire venticinque d'estimo in suso una molinaia de formento over fare e comperar tanta sale al Santo Martino\* e in Santa Maria de Marzo ogn'anno e distribuirla per fuoco nel Comune e possino lire quatro per ogni festa che faranno detta elemosina.

\* 11 novembre.

## ORDINE DI COMPARTIR LI BENI COMUNI SEGABULI

### CAP. 135

È Statuito e ordinato che sieno datti li beni comuni segabuli alli Segadori d'esso Comune pagando l'affitto consueto quali segatori debbano fare la compartita giusta, dandone la sua parte a chi la dimanda pagando la sua rata, e niuno sotto pena de lire tre per volta non debba segare in dette segalie avanti sia fatta detta compartita e sieno osservate dette segalie da segare da mezzo maggio sin a giorni otto di settembre, sotto la pena come nelli presenti ordini de soldi dieci per falce, tanto a quelli che piglieranno di più d'una segaia come a quelli che segassero avanti il termino over nelle segalie d'altri.

## DEL TRANSITO DE GAVIA

### CAP. 136

È Statuito e ordinato che non sia Consiglier d'esso Comune qual ardisca dar licentia ad alcuno Forastiero di transitar per Gavia per andar in Gavia Bormina, ne in altri monti forestieri, se prima non saranno d'accordio tutti di far pagar detto transito in pena de lire dieci a quelli Contraveniranno.

Capitolo omissa fra li capitoli 105 e 106 quale resta aggiunto qui.

## CHE LI OSTIERI DEBBANO RENDER CONTO OGNI QUATRO MESI DELL'ANNO

CAP. ut supra

È Statuito e ordinato che li Ostieri, Prestinari e Beccari debbano e siano tenuti ogni quatro mesi rendere buon conto delli affitti e altri suoi negotii sotto pena de lire cinque ogni volta che contrafaranno.

## ORDINE PER IL CALLO DELLI DENARII

CAP. 138

È Statuito e ordinato per li trenta\* e dieci\*\* a viva voce che non sia Regenti alcuni che fia buono alli Massari che saranno eletti di tempo in tempo per scoder le taglie per lazo, sive callo de dinari solamente sotto pena agli Regenti quali saranno eletti e che contrafaranno il dargli più li detti novi\*\*\* e di refare il Comune di quello che averà fatto buon alli Massari.

\* Trenta Consiglieri

\*\* Reggenti

\*\*\* Monete nuove

## ORDINE PER IL DIVISO E PROVISIONE FATTA DELL'ANNO 1605 IL MESE DI AGOSTO

CAP. 139

È Statuito e ordinato che li pegorarii tanto li terrerij quanto li forestieri o abitanti non debbano in modo alcuno ne possano pascolare nel diviso del nostro Comune V.C.\* ne in prati tanto domestici quanto selvatici ne in campi di sorte alcuna e ciò per tutto il tempo dell'anno sotto la pena solita.

\* Videlicet: naturalmente

## ORDINE PER LE MALGHE E BOVALI

### CAP. 140

È Statuito e ordinato che le Malghe e Bovali che si ritrovano in detto Comune per l'avvenire siano banditi e inebiti di pecore e capre alcune tanto terrere quanto forestiere, incominciando alla festa di S. Giorgio\* fina a S. Michele\*\*, nel qual tempo non possino li Pegorari per modo alcuno pascolare, curare le loro pecore nelli detti monti, sotto la pena contenuta nelli Statuti precedenti.

\* 23 aprile.

\*\* 29 settembre.

## ORDINE PER LI CAMPI E PRATI DOMESTICI

### CAP. 141

Che tutti li campi siano inebiti talmente che nissuno non possino pascolare in essi campi con ogni sorte di Bestiami li quali tutti debbano per l'avenire esser privati di pascolare nelli sudetti campi e parimenti ancora gli prati che sono da ressiva non possino esser pascolati ne debbano di vacche, bovi, manze, porci asini, se non passata la festa di S. Micaele e se per sorte saranno ritrovati detti animali in essi prati de dentro predetto tempo, benchè fossero etiam segati, ipso facto incorrino subito nelle solite Condenasioni le quali, e quali che altre de qualsivoglia sorte siano al tempo della notte indoppiate.

## ORDINE PER LE CONDENANZE

### CAP. 142

Hanno ancora statuito ed ordinato tutti del Comune concorde-

volmente che tutti li Capi di Famiglia oltra lo Campario ed li Regolani possano e voglia fare Condenazioni per tutto il tempo dell'anno tanto nel diviso quanto nel Comune con il loro giuramento da essergli dato dal scrittore delle Condenanze, quali tutti per li Regolani, li Capi di Famiglia e Campario volendo siano tenuti secreti e debba esser dato il giuramento ancora al scrittore d'esse Condenazioni de non palesarli per cosa alcuna, nemeno fare fraude alcuna nelle Condenanze e non sia amore, timore, preghiera e qualunque altra umana grazia.

## PROVISIONE FATTA PER LI LARICI IL 1604

### CAP. 143

È statuito e ordinato per li trenta Consiglieri viva voce che alcuni non possano ne debbano in modo alcuno, senza licenzia del Consiglio generale del Comune tagliare e condurre ne far condurre piante alcune di larice dalle Paghere bandite e se alcuno averà ardire contravvenire come di sopra in quel caso tali danificatori incorono nella pena di lire quindeci per ogni pianta e ciascheduno possa dare l'accusa contra ogni contrafaccienti alli presenti Statuti e ordini nel Nodaro di dette accuse per il loro giuramento d'essergli datogli dal sudetto Nodaro, e li Consiglieri Reggenti o altri Consiglieri siano tenuti e debbano dare ogni sorte di aiuto e favore alli Campari, Regolani o Capi di Famiglia li quali imponderanno dette accuse sotto pena alli Regenti e Consoli che non faranno ut supra lire cinque per Ciascheduno e li Consoli debbano pignorare detti Reggenti toties quoties.

## ORDINE PER LE PECORE FORESTIERE FATTO IL DI 23 APRILE 1606

### CAP. 144

È statuito e ordinato che per l'avvenire se alcuno averà pecore

Forastiere nel nostro Comune e territorio d'esso essi tali non possano ne vogliano stare più del spazio di giorni trei dopo che saran arrivati nel sudetto Comune, e se saranno ritrovati a stare di più nel detto Comune del tempo prescritto, ipso facto, incorino nella pena di Scudi duoi al giorno per ogni Centenario e che oltra il Campario e Regolani, ancora li Capi di Famiglia possino dare le accuse contra ogni Contrafaciente quali tutti volendo debbano essere tenuti secreti e abbiano li sudetti che imponeran dette accuse la terza parte, il resto al solito come dinanzi nelle taglie e se saranno ritrovati alcuni falsare il suo giuramento cum l'attestato e giuramento ancora de duoi testimoni degni di fede e non siano interessati ne da amico ne da parentela ne ancora in causa, in quel caso, tolte le debite informazioni per li Consoli e Regenti e Camparo o Regolano o Capo di Famiglia: come falsario sia tenuto a pagare tali accuse per lui fatte e abbia tempo a provare le sue ragioni in termino di giorni quindecim se alcuno si sentirà aggravare e dopo che sarà pubblicata detta accusa ovvero dopo che se gli sarà stato fatto sapere dallo Scrittore delle Condennanze, altramente dopo il tempo passato e non provate le sue ragioni in quel caso la detta accusa s'intende essere giusta qualunque incontrario esser et non obstantibus, e la presente ordinazione non sia cassa se non sarà cassada\* dalle due parti o tre d'esso Comune.

\* Cancellata.

## ORDINE DI PUBLICAR LE CONDENANZE FATTO IL 1607

### CAP. 145

È statuito e ordinato che il Nodaro che sarà eletto di tempo in tempo per scrivere le accuse che veniranno esser datte per il Campario, Regolani e Capi di Famiglia tanto le secrete quanto le palese di qual si voglia sorte sia tenuto e debba publicare e leggere le sudette accuse e Condensationi sopra della piazza de Ponte di Legno in giorno di Festa cioè tutte le domeniche ad

intelligenza di tutto il popolo e ciò sotto pena al sudetto Nodaro di perdere il suo salario.

**PROVISIONES INFRASCRIPTE CAPTE  
FUERUNT PER GENERALEM VICINIAM  
SUB DIE 24 MENSIS 7MBRIS 1607**

**CAP. 146**

Item è statuito e ordinato che non si possino dare accuse secrete per li danni datti nelli campi e prati quanto domestici quanto selvatici ma diensi manifestamente e sia giustificata la persona che accusa.

**CAP. 147**

Item che li Camparii che hanno da accusare siano persone di buona voce, fama e condizione ne altra persona possi accusare e siano eletti dalla vicinia legittima.

**CAP. 148**

Che essendo detti Campari offesi per aver esercitato l'offizio suo o minacciati da qualunque persona che li minacciarà o offenderà siano condannati in scudi N. 50, cinquanta, oltre ogni danno, spese ed interesse che l'offeso potesse patire e che di ciò sia datta accusa all'Ott.o Criminale di Breno, restando applicata la metà della pena sud.ta all'acusatore e l'altra metà alla Valle e l'accusatore volendo sia tenuto secreto in detto caso solamente.

**CAP. 149**

Item sia eletto dalla generale e legittima vicinia il Nodaro alle Condenasoni e avvalorato, altrimenti di niuno valore.

#### CAP. 150

Item che il Massaro similmente di detti Condennati sia elletto nel modo come di sopra.

#### CAP. 151

Item è ordinato che sia proibito il pascolare delli campi in ogni sorte di tempo sotto pena del doppio contenuta nel presente Statuto, e ciò ad ogni sorta d'animali.

#### CAP. 152

Item che parimenti sia proibito a qual si voglia sorte di Bestie il pascere nelli prati di rissima dalla Festa di S. Giorgio sino alla Festa di S. Michael e ciò sotto pena del doppio contenuto nel presente Statuto.

#### CAP. 153

Item è statuito e ordinato che ogni Capo di Famiglia oltra il Campario e Regolani vogliano e possino fare condernasoni e dare accuse ad ogni contrafacciente, cioè ognuno nel suo proprio diviso e nelli boschi e malghe nelli quali luoghi detti Capi di Famiglia abbino omnino la libertà di fare scrivere cum il loro giuramento d'esserli dato per il Nodaro delle accuse e debbano tenere e valere dette accuse come se fossero fatte da Campari e Regolani e questo ordine è stato fatto dalla generale vicinia sotto il 10 Genaro 1609 nella quale si ritrovava delle quattro parti delli uomini consueti ed abili di andare alla Vicinia tre d'essi: per ovviare a certi enormi errori ed ordini che si facevano da diversi del nostro Comune di giorno e di notte non temendo li Campari, anzi gli usavano delli insulti.

#### CAP. 154

Item che le Condinanze che venivan ad esser datte contra delli dannificatori per l'avvenire sian poste in questo modo per ogni pecora nel diviso merchetti duoi ed uno al Comune, li Cavalli ed asini soldi dieci per ogni capo, li porci ed altri animali grossi soldi cinque per capo.

### SEGALIE DI BERDEADEZO E DELLE GALLE DI ZOANNO, PEZ E PRECASAGLIO ESTRATTE DAL STATUTO DI MEMBRARE

#### CAP. 155

Item è Statuito ed ordinato che le Segalie regolate di Berdeadezo della Squadra di Precasaglio comincia al Rio del Caione venendo in fuori fin al diviso di Calianigo e dal trozzo di Caione venendo in giuso, l'altre, cioè Segalie delle due quadre Zoanno e Pez cominciano dal Colai della Tradaza andando in dentro alla valle del Lago di Viso e dal Sbodadosso in dentro fin a detta valle in dentro e dal sentiero del Paoncharno in suso tutte sian segalie Regolate e in Comune.

### PARTE PRESA SOTTO IL DI' 12 DEL MESE DI GIUGNO 1611

#### CAP. 156

Per la legitima Balotazione\* di voce n. 100 affermative, n. 28 negative, così per la detta generale Vicinia, è stato Statuito e perchè vedendo che molti senza il consenso di detta generale vicinia con propria libertà vanno pigliando molti e diversi beni comuni e ancora hanno pigliato e fatto assai presaie, perciò hanno desiderato che tutti quelli che hanno pigliato qualche

presaia del nostro comune e de Comunelli con licenzia o senza, tenuti e obligati a lasciare essi luoghi in Comunione in quella forma che erano per avanti che si pigliassero e ciò dalla ratione dell'offizio tra quelli di Villa, Pontagna, Temù, li Canù, di Ponte, Zoanno, Pracasaglio e Pecio e Poia con condizione che se alcune squadre o terre averanno ricevuto qualche dinari in puoca o grande quantità, che esse terre o squadre debbano reffare quelli che avevano pigliato e sborsato li detti denarii.

\* Votazione. Le votazoni si eseguivano con palline (da qui il termine) bianche e nere o con fagioli. Un colore corrispondeva al voto "sì", l'altro al voto negativo.

## ORDINE DI VIVERE IN COMUNIONE

### CAP. 157

Item sotto il sudetto, fatta la legittima Balottazione di voci N. 166 affermativi e nessuni negativi, sichè viva voce ut s.a è stato ordinato che per l'avvenire le sudette terre di Ponte, Poia, Zoanno, Pracasaglio e Pezzo sempre stia in Comune, nemmeno fra esse si faccia alcune divisioni de beni comuni, stando sempre adunate colli sudetti beni, come si usava ad essere, come avanti ad perpetuam memoriam hominis, mettendo in esecuzione il tenore delli presenti Statuti, e caso che alcun tempo causasse di fare divisione sia prima fatta una Vicinia legitima e generale e poi ballotati\*.

\* Il capitolo lascia supporre che ci siano contrasti in atto con le terre in Villa, Pontagna, Temù, le canù che sfocieranno nel 1624 nella divisione in due diversi comuni.

### CAP. 158

Parimenti è stato statuito ed ordinato a viva voce sotto il di sudetto che la terra de Ponte di Legno correndo come si è certificato nelle misure fatte per il suo territorio del Comune tutto, molti pascoli alla summa di trio 700 dico trio settecento ad

eguagliarsi esse terre delli pascoli e che quelli di Ponte possono avere a gaudere il monte del Gorto Pisgana, Pozul, quali monti essi Ponte di Legno posso affittare ad ogni suo beneplacito, e che il fitto d'essi lo possono ancora consumare come a lor piace, con questa condizione però chel Gorto sia pascolo Comune tra esse tutte terre Ponte, Zoanno, Pracasalio, e Pezzo e ancora nelli altri modi sudetti Pisgana e Pozul esse terre Zoanno Pracasalio e Pezzo possano boscare insieme con quelli di Ponte.

## ORDINE PER IL DIVISO E COMUNE E CONDINANZE STABILITE DALLA GENERALE VICINIA 15 GIUGNO 1611

### CAP. 159

Item per la Generale vicinia è stato ordinato che ogni pecora nel comune debba pagare un soldo di moneta nova e nel diviso soldi duoi le Vache, Manzi, Manze, Bovi e asini soldi quattro per capo tanto nel diviso come nel comune, li porci da anello soldi otto e senza anello sedici ogni volta saranno trovati nel diviso e caso che si ritrovassero per le strade senza anello si possono ancora far scrivere, li cavalli gazette cinque di giorno, di notte dieci gazette quali Condenanze al tempo di notte siano raddopiate.

## DIE 15 JUNIJ 1611, ORDINE PER LI REGOLANI

### CAP. 160

Hanno Statuito che ogni Regolano eletto dalli dieci Consiglieri possa e voglia fare condenasoni contra ogni contrafaciente alli presenti Ordini e Statuti con il suo giuramento, alli quali Consiglieri la Generale Vicinia gli da omnino libertà di elegere detti Regolani e che siano persone di buona voce, condizione e fama.

## DIE 15 JUNIJ 1611

### CAP. 161

Per Publicam et Generalem Viciniam Comunis Pontis Ligni in Curtisio Domus abitationis Domini Jacobi Faita Pontis Predicti. Congregatam et Convocatam per Dominicum Cavigellum Camparium Zuratum dicti Comunis infrascriptis diversis agendis. In qua quidem Vicinia aderant homines Infrascripti ex decem Regenti e Consule nec non multi alii ex triginta Consularibus dicti Comunis ac plurimum Capitem familiae: Primo Joannes Rampelonus, Joannes Pavolus, Jovita de Betiis, Joannes Faita de Meraldis, Jacobinus de Regatiis, Joannes quondam Bartholomei de Betiis Consul, omnes Regentes, Benedictus Cerutus, Petrus Pedini, Martinus Canzanela, Joannes Francischettus, Ognibene Picella, Jovaninus Martinella, Jacobus Nonellus, Franciscus Lesiolus, Antonius Lioncellus, Faustinus de Sozzis, Antonius Creserius, Remigius Sandrinus, Cominus Crapellus et Jacobus Antonius Borla de Picellis, omnes ex triginta hominibus ac et nonnulli aliis ex Capitem Familiae Statutum per eos et ordinatum fuit viva voce nemine eorum discrepante ut infr. inherente aliis provisionibus sub infrascriptis nemoribus

die dicta

Hanno Statuito e ordinato che tutto il bosco st. il gazo\* nella valle di Ponte sia bandito, e così lo bandiscono talmente che in esso bosco non si gli possa tagliare ne far tagliare condurre ne far condurre Pezoli di sorte alcuna senza licenza del Consiglio generale ovvero particolare, sotto pena de lire dieci V. G. Berligotti dieci per pianta di Pezul e ciò di dentro dalli Confini infrascritti, cominciando al Colai di Valovela affisso al Corno del Agola\*\* e tenendo in fuori fino alle Cavadole di Balbiono, dove si dice alle pietre bianche, dalli prati delle Sozzine in suso sino alla cima, e da prati del Olio in suso fina al luogo detto il Ponte del Borla, refilando ai Saiselij, seguitando dietro dentro alla strada fina a Plazula, e da Plazula fuori alla valle della Calcaia e d'essa valle fino al Plazo della Carbonera, e seguitando

poi la strada sin alla poza, andando poi in suso dietro al Viazolo fino in Cima al Bosco.

\* Il toponimo si è conservato come Gass, in fondo alla Val Calcaia. Significa bosco “ingaggito” o “favolato”: proibito, protetto.

\*\* Corno d’Aola.

## PROVISIONE DI VAL VARISOLO

### CAP. 162

Item bandiscono tutta la valle di Varisul da una parte e l’altra dalli prati in suso fina alli prati di Casola, dalli Plazi di Ferraiolo in dentro fina alla strada per tutto quello che pende nella valle e ciò di Pezoli solamente pena de lire dieci per ogni planta.

## BANDO DI SOZÈ E SUOI CONTORNI

### CAP. 163

Item è statuito e ordinato che nel Infra.to Territorio non si possano tagliare ne far tagliare, condurre ne fare condurre legnammi di sorte alcuna di dentro delli Infrascritti Confini, cioè dalla valle detta Valusella in fuori, tutto Sozè\* di qua e di là e tutto fino a val Scura\*\* dalli campi in suso, fina alli campi e prati di Vescasa e dalli campi dalla Zardè\*\*\* fina alla cima in pena de lire una per pianta di Bedola e di Maralsa\*\*\*\* ed altri legnami esistenti in esso bosco e di lire dieci per Cadauna pianta de Pezul\*\*\*\*\*.

\* Tonalina.

\*\* In Val Sozzine.

\*\*\* Vicino alla ex colonia Montecatini.

\*\*\*\* Betulla e ontano. Maralsa viene chiamato anche oggi l’ontano particolarmente grosso e alto. L’ontano che non cresce molto perchè tagliato in primavera e autunno per la legna che serve per accendere il fuoco, si chiama in dialetto “frusca”.

\*\*\*\*\* Pesöl (picea excelsa), abete bianco

## ORDINE PER VALMALA

### CAP. 164

Ancora s'è bandita tutta Valmala d'ogni sorte di legnami in pena come di sopra.

## ORDINE DELLI VALUDI

### CAP. 165

Item bandiscono tutti li Valudi verso il monte di Tonale dalla Strada Valeriana in suso, dalli Campi in dentro fino alli prati delli Fici, cioè tanto quanto tiene li prati sudetti e andando dentro sopra la strada che serve alle case di sopra di Foiadi e da li andando in dentro fina al Colai della Fornas, seguitando poi in suso al sentiero che viene dalla contrada di Gorti, qual tende in Mazonela e tenendo in fuori dietro al sentiero fina al plaz delli Bovi e fra alla strada di Mez, e poi seguitando avenire in fuora sino al diviso e ciò in pena come di sopra tanto il pezul quanto d'altri legnammi.

## PROVISIONE PER ALTA LAVINA

### CAP. 166

Item bandiscono tutto il luogo chiamato Alta Lavina cominciando al principio della Rovina andando in dentro verso il monte di Tonale. In pena come di sopra di pezoli solamente.

## ORDINE PER PRAGRÀ

### CAP. 167

Bandiscono Pragrà\* e tutto l'infrascripto territorio videlicet

cominciando in Valscura andando in dentro sino alla Poza e da lì sino al Oliolo\*\* seguitando sempre il Caij e dalla Poza in suso fino al diviso di Premaja riservando il transito de Case di Premaja e ciò di Pezuli e Bedole e Maralse, la pena come di sopra.

\* Oggi Pegrà, sentiero che da Val Sozzine conduce verso il Tonale.

\*\* Torrente che scende da sotto la Caserma dei Vigili verso Val Sozzine.

## IN BALBIONO

### CAP. 168

Item sia bandito dal filo che pende verso Balbiono andando in fuori fina all'acqua de Casola in gioso fin al Pra de B. e in suso fina alla cima e ciò d'ogni sorta di Legnami in pena come di sopra, salvo li larici sopra delli quali gli sia pena lire quattordici per planta.

## ALLE SELE

### CAP. 169

Item si bandisce d'ogni sorte di legnami alle Sele da Vale di Costa li sia in dentro sino al Pis dal sentiero in gioso in pena come di sopra.

## ORDINE PER IL BOSCO DI PRADAZ

### CAP. 170

Item bandiscono da qualunque sorte di legnami il bosco del Pradaz etiam dal segare e dal Rio di Toricla fina al Rio del Pradaz dal fiume in suso fino alla Cima in pena di scudi n. duoi per pianta di larice, uno berlingotto de altre sorte de legnami e mezzo scudo per falze a chi sega al giorno.

### CAP. 171

Item si proibisce il Segare in Segaia bella dalla Rovina giosa in fuori fina al Rio de Caiò, dal Plà fina alla strada della Cessa in pena de lire dieci e mezza al giorno per falze.

### CAP. 172

Item si bandisce e così bandiscono nelle Frate e tutto il territorio che si ritrova di dentro dalli confini infrascritti V.C.\* dal acqua del Olii del Manzucho di dentro in fuori fina alla Valle Roncho in gioso al diviso in suso fina a strada viazza e ciò d'ogni sorte di legnami etiam del segare e del rasclare\*\* in pena come di sopra.

\* Videlicet, evidentemente.

\*\* Forse da "rasclo", forca usata per il letame o per l'erba secca (patüss).

### CAP. 173

Item bandiscono tutta la Valle Stretta dalla Cima al fondo da una parte all'altra di qualunque legnami e del segaliare in pena come di sopra.

### CAP. 174

Item bandiscono tutti e qualunque larici esistenti sopra del Comune di Dalegno in qualunque luogo in pena de lire quatuor-deci per pianta.

Ego Bonhomus Favalinus Comunis Daligni Notarius et modo scripsi dicti Comunis dictas provisiones captas sub die 15 junij 1611 ut Supra Rogatus et de comissione Generalis Vicinia in presenti Statuto reduxi et ad omnium promissi fidem.

## PROVISIONE DELLE PECORE E PENA. ORDINE FATTO ADI' 28 APRILE 1613

### CAP. 175

È statuito e ordinato per la Generale Vicinia del Comune nostro, avendo prima fatta la balottazione di suffragi n. 60 affermativi n. 6 negativi, che ogni volta fussero ritrovate pecore videlicet nei Bovali, Vacali, Malghe, Segaiè solite, gli sia pena una gazetta per pecora e nelli prati da mezadura e ancora selvatici gli sia la sudetta pena e nelli prati da ressiva e campi siano banditi da pecore tutto l'anno e il restante sudetto da S. Giorgio fin S. Martino sotto le medesime pene e ogni Capo di casa per il suo giuramento possa accusare contra ogni Contrafaciente in tutti li sudetti luoghi.

## DIE 24 FEBRUARIJ 1614

### CAP. 176

Item adì sudetto è statuito e ordinato per la Generale Vicinia Congregata alla casa del Malonno fatta per la balottazione di suffragi n. 28 affermativi e niuno negativo che per l'avvenire niuno Capo di Famiglia possa dare accuse ne fare Condenasone nel Comune e nel diviso, ma solo li Regolani e Campari e se alcuno Capo di Famiglia faranno condennanze, ipso facto s'intendano e s'intenderanno di niuno.

## ORDINE DEL MODO DI RENDER CONTO LI GIURAMENTA DI CONSOLI E MASSARI

### CAP. 177

È statuito e ordinato adì 14 Xmbre 1614 per la Generale

Vicinia fatta prima la legitima balottazione di suffragi n.43 affermativi e nissuno negativo che tutti li Consoli e Massarij e altri giuramentadi, che di tempo in tempo saranno eletti e messi in detto Comune al governo publico debbano e vogliono render debita amministrazione alli XXX Consiglieri che s'eleggono il mese di Genaro ogni anno, quali Consiglieri 30 uomini tenuti sotto il vincolo del loro giuramento rendere ogni conti che si farà in detto Comune di tempo in tempo e abbiano omnino la libertà di condenare in tutto e per tutto ogni contrafacciente, quali Condenasoni immediate siano levate e eseguite. Cominciando dalle Calende di Genaro 1614\* e possino avere uno Nodaro a fare detti conti dove a loro piacerà.

\* probabilmente 1615. Errore di trascrizione.

## CONFINI DELLA MALGA DEL COVEL NELLA VALLE DELLE MES

### CAP. 178

Che la Malga del Covell sive delle Mes della squadra di Pracasallo comincia alla valle del Tosech al net e dal Vaglio sino al Valò, qual Confina con Val Marza e dal fiume dell'Olio delle Mes\* in suso fina alla Malga cognominata la Malga di Fizi e fin al Monte di Somma Bosco, dalla parte del solivo comincia al Rio della Malga de Mez, qual confina con la montagna de Valmarza venendo in fuori fin al Solear, dalli prati di aorti e dalla Cesa in giuso fina al detto fiume e fina alli prati, quale malga sia regolata secondo li tempi e pene contenute in questo Statuto ogni anno, che sia ancora oltra come di sopra Segaja sive Malga passata la festa di S. Giovanni Ba.tta dalli prati delli Orti sino al Valusel riservati ogni divisi.

\* Oggi chiamato Frigidolfo.

## PROVISIONE PER QUELLI DI PRECASALIO CIRCA DELL'ACRESCERE LI BOVALI

### CAP. 179

Item perchè il Bovale di detta squadra di Precasalio anticamente è stato il luogo sotto strada de Plazamai, ma per essere luogo inabile a tal effetto concordevolmente la general Vicinia congregata adì 26 Aprile 1615 apresso alla casa del Malonno, con il consenso di tutta la detta terra, quale così instava e dimandava per beneficio lori uomini di detta terra hanno ordinato che in luogo del sudetto Bovale nominato in questo presente Statuto, che sia Bovale la Valle Aperta cominciando alli prati andando in suso fin a via Viazza e della acqua di Val de Leven andando in dentro fin al fontanello delle Sonzule seguitando in suso sino al Corno della tremesa e ciò come luogo più abile e comodo quale Bovale novamente ddesignato debba essere salvato secondo li ordini delle provisioni descrittio in questo presente Statuto sotto le medesime pene reservata la ragione sulla casa di N. Caretino dalla casa in dentro sin al trozzo della pietra bianca andando alli Fontanelli.

## ORDINE DI ELEGGERE IL NODARO ALLE ACCUSE

### CAP. 180

È statuito e ordinato a viva voce ch'ogni quatro mesi cominciando al principio dell'anno sia elletto uno Nodaro, sive Scrivano all'accuse, qual debba sotto il vincolo del suo giuramento scrivere tutte le accuse che vengano esser datte dalli Camparij e Regolani giurati del nostro Comune tutto il tempo che dura li suoi quatro mesi, ovvero finchè sarà elletto l'altro e giurato, quali siano persone idonee e che non sian in sospetto di fraude in

esso Comune. Quali Nodari ogni volta che usaranno fraudi alcune nel suo officio siano perpetuamente privati d'esso Ufficio nel Comune e siano tenuti fare l'ufficio solamente quatro mesi poi sian mutati, quali siano eletti dalla Generale e Publica Vicinia e Balottazione altramente siano di niun valore Giusto la Provisione in questo Contenuta qual scrittore sia eletto ut Supra, di Consularia in Consul.a.

## DOVE SI DEBBA DEFINIRE LI NEGOZI DEL COMUNE

### CAP. 181

Item adì 21 de Xmbrio 1616 è statuito e ordinato dalla Vicinia Leg.ma e Generale di tutto questo nostro Comune ch'ogni Consiglio si publico come privato debba esser Congregato e Convocato alla Casa delli Bovi, ovvero al Molino de Favalini\* in Contrata de Pracarvas in ogni sorte di tempo come luoghi più comodi alle persone, nelli quali luoghi sia trattato ogni sorte di Negotii d'esso Comune come che di tempo in tempo occoreranno e se per tempo o modi si ritrovasse essere trattato, negoziato, sentenziato e differito qualche cosa fuori delli detti luoghi, s'intendono e sono di nissun valore e vigore e ogni persona contrafaciente sia subitamente liberata da detta sua Condenanza ogni volta che fosse definito in altri luoghi che nelli soprascritti luoghi del Pracarvas e ciò tanto dalli Regenti, come dalla Vicinia Generale per ogni Console e Regenti siano tenuti adunare le Vicinie in detti luoghi del Pracarvas e non in altro luogo in pena della nullità come di sopra e questa provisione non possa essere annullata se non vi saranno tre parti delle quatro parti di Persone.

\* Casa posta nell'attuale via XXVII settembre, falegnameria fino all'inizio degli anni sessanta di questo secolo, attualmente abitata dalle famiglie di Sandrini Marco e Gerardo.

## ORDINE DI DARE LA PAGA ALLI SOLDATI DELL'ORDENANZE

### CAP. 182

Fra gli altri Capitoli al nostro Comune presentati e Emanati per ricevere l'esecuzione de Mandati del Il.mo ed Ecc.mo Sig. Girolamo Corraro Provveditor Generale di qua del Mincio, scritti dal Sig.r Cap. di Vallecamonica, si contiene l'infrascritto Capitolo a favore del Comune e me Bonhomo quivi Registrato d'ordine del Console e Reggenti non avendo ne accresciuto ne sminuito cosa alcuna.

### IL TENORE D'ESSO CAPITOLO

Item anderà demandato Come di sopra si Comanda a detti Comuni e a Cadauno di loro di Vall.ca, che non paghino gli soldati delle Ordenanze de loro Comuni, se non il tempo che anderanno alle Mostre\*, se non nell'istesso luogo delle Mostre dopo che saranno stati rassegnati e licenziati per rimuovere l'abuso di dadi di danari avanti l'andare ad esse mostre e quali molti anco tralasciavano d'andare avendo avuto il Pag.to in pena Come in detto Mandato.

\* Esercitazioni, addestramenti militari.

### CAP. 183

È Statuito e Ordinato che sia bandito il bosco di sopra Poia cominciando dal Colai del Cai apresso alla strada che va in Balbione andando in suso sin alla Cima Bosco e in fuori sino al Colai della Pace e più e m...[parola cancell.] tanto quanto tiene il

nostro sin alla cima ancora e in tanto quanto tiene il bosco, cioè che niuno possi ne far tagliare, condurre, ne far condurre Legne di qualunque sorte si sia cioè Larici, Bedole, e Maralse sotto pena de lire quattordici per pianta de Larice e lire una per pianta di legna minuta ed anco lire dieci per pianta di Pezolo e non si possi dare licenzia se non nella generale Vicinia, altrimenti sia di niun' valore.

## ALTRO ORDINE PER LI SOLDATI ADDI' 3 8BRE 1624 IN PONTE DI LEGNO

CAP. 184

L'Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Marco Antonio Corraro K.r\* Capitano di Brescia e suo distretto. Ritrovandosi in detta terra in occasione di Visita ord.a ed interessi diversi in doglienze fatte da particolari di detto Comune, che a Soldati di Ordinanza si dia pagamento esorbitante e gli sia dato anticipato in modo che alcuni s'imborsano d.to Pag.to e lasciano di comparire alla mostra. Ed interrogati sopra di ciò Martino Donati Console e Francesco de Franceschetti Regente ed inteso anche quello che hanno voluto dire alcuni delli med.mi Soldati per loro interesse alla presenza di molti Principali della terra, Sua Sig. Ill.ma ordina, non derogando pero a qual si sia ordine degli Ill.mi Sig.ri Provv.ri Generali che in avvenire non possino ne li Consoli ne altri Rappresentanti della medesima terra, ne tutti insieme pagare alli soldati che anderanno alle mostre a Cemmo o a Breno più che sette lire per testa, dovendo tutti li Soldati essere moschettieri, alli Caporali possino dare sino a lire dieci e alli Capi di Cento, quattordici, e in caso che fossero prorogate le Mostre, possino essere aggiunti soldi quaranta per ogni soldato al giorno, alli caporali sessanta e alli Capi di Cento, lire quatro.

Non possi esser datta la paga sud.ta anticipatamente se non per la mittà ed l'altra metà sia datta dopo passata\*\* ..banca ed in caso che alcuno soldato ricevuta la mittà di paga non comparesse alla mostra e non portasse o mandasse il denaro lui medesimo da lui ricevuto dal Massaro o da qualch'altro pub.o deputato a

questo caschi in pena di tre volte tanto da essergli subito fatta pagare con ogni rigore.

Tutti li Ministri Publici che pagassero soldi d'avvantaggio per qual si sia autorità dattagli, ovvero pagassero detto danaro anticipatamente o non facessero essequire quelli che ricevuto danaro non comparessero alle Mostre siano tenuti pagar del suo alla Comunità in doppio ed ogn'uno così del Comune, come Rappresentante Publico in qualsivoglia tempo possa astringerli a detta restituzione, e se non saranno astretti in termine di mesi sei dopo seguita la trasgressione, quelli che farranno contra delli loro ministri la detta esecuzione guadagnino.

\* Kavalier

\*\* Nel documento manca un pezzo di parola

## DIE 3 MAIJ 1627

### CAP. 185

In Christi Nomine Amen. In Publica et Generali Vicinia Comunis Pontis Ligni Congregata et Convocata more et modo solitis et consuetis in loco Pracarvai per Dominicum Cavigellum Camparium Iuratum Ordine e Impositione Consulis ipsius Comunis Infrascriptis ac aliis agendis in qua quidem vicinia aderunt Infrascripti homines ex decem Regentibus e Caput Familiae etcaetera:

Baldasarius Breda	Bartolomeus q.m Ant. Signorinis
Benedictus Cerulus	Bartolomeus q.m Petri Veclani
Cominus Batricis*	Bartolomeus q.m Joannis de Betiis
Bartolomeus Sozius	Jacobinus de Filippi Poiae
Lanfrancus Crapellus	Joann. Picelli q.m Ant.ni
Petrus Spagnolus	.....meus eius frater
Tholomeus Spagnolus	..... Galdus
Bonifatius Favalinus	Philipus Jacones
Joannes de Rossis	Bartolomeus Sandrinus
Bartolomeus Jacomellus	Jo.es Maria de Massis
Albertus de Rizzis	Baptista Sembinellus
Joannes Mota	Ognibenus Gnarellus

Joannes de Ficis  
Joannes Lesiolus  
Cominus de Pattis  
Burnus de Bormettis  
Federicus de Scarsis  
Antonius de Toccagnis  
Paolus de Rossis  
Franciscus Crapellus  
Jacobus Faiferrus  
Ognibenus Rossinus  
Altomineus Mondinus  
Martinus Crapellus  
Jacobinus Toccagnus  
Joannes de Rossis  
Joannes Cerutus  
Jacobus Sandrinus  
Andreas Sandrinus  
Bartolomeus Cechus  
Ognibenus Maculattus

Petrus q.m Mart. Picellus  
Bap.ta q.m Scirader Maffuari  
Bartolomeus Mam  
Joaninus de Maigis  
Marcus de Castelli  
Martinus Jacomelli  
Bertramus Bedola  
Cominus Mateheanes[?]  
Cominus Zuelus  
Theodorus Mam  
Martinus Longhinus  
Jacobus Brichettus  
Rocus Faiferrus  
Petrus Maza  
Antonius Rassica  
Bartolomeus Faiferrus  
Dominicus Col  
Ognibenus Plona

Omnes homines dicti Comunis vocem in eo habentes ac soliti in Publicis Viciniis congregari et in qua per Dominum Consulium praepositum fuit ad claram intelligentiam omnium.

Siccome in tutti li boschi già banditi e descritti in questo Statuto vengono tagliate molte e molte piante si de Pezolo di Larice come ogni altra sorte di Legnami contra le provisioni nostre, .....\*\* senza la minima licenzia, ma d'autorità propria ..... Giustizia ..... quella del mondo e ciò a gravissimo danno di tutti e massimamente de Poverini.

Parimente fu esposto che ancora vengano dalli ..... anni si nelli beni divisi come nelle Malghe, Segaboli e Bovali con pecore ed altri animali si grossi come minuti contra il tenore delle nostre provisioni descritte in questo volume.

Però l'andata presente che per l'avvenire non sia persona alcuna di che stato, grado, condizione esser si voglia che debba avere ardire di tagliare o far tagliare, condurre o far condurre Legnami de sorte alcuna ne' boschi già banditi e Favolati\*\*\* in questo Statuto sotto quelle medesime pene in esso descritte e ciò non obstando l'antecedente consuetudine di tagliare senza

licenzia del Console e Regenti; parimenti che persona alcuna non abbia ardire di pascolare con pecore ovvero altri animali nelli beni divisi, nelle Malghe, segaie regolate, ne nelli Bovali nelli tempi banditi, sive stabiliti si dal Statuto di Valle Camo.ca come dal Statuto della Comunità nostra, sotto le pene d'essi, e in cadauno d'essi contenute.

La qual parte fu presa a voti n. sessanta affermativi e due negativi e ciò per obviare a questi così gravi disordini; attribuendo di più detta vicinia libertà agli Consoli e Reggenti di poter dare ogni sorta di licenzia alli bisognosi in detti boschi banditi conforme al bisogno, facendo pagare la licenzia, e quella notare nel libro del Comune perchè questa parte sia più severamente observata da tutti essi uomini Comune di S.a congregati hanno statuito ed ordinato che oltre li Campari e Regolani, ancora ogni Capo di Famiglia mentre siano di legitima etade, cioè d'anni 25 possino e voglino fare Condenasone ed accuse contra ogni Contrafacente nelli boschi banditi, segalie regolate, malghe, bovali, vacali e ancora nelli loro proprij beni divisi solamente, avendo prima giurato avanti che si metta l'accusa in mano del scrittore alle accuse, il quale debba essere balottato di quatro in quatro mesi ed eletto dalla generale vicinia ..... a quale parte ..... n. 59 affermative e n. 3 negative.

\* Probabilmente Beatrici.

\*\* La pagina del documento originale è rovinata nel margine inferiore e quindi mancano alcune parole.

\*\*\* Il termine significa riservati, proibiti. Ricorre molte volte negli altri Statuti della Valcamonica mentre nel presente Statuto si trova un'unica volta.

## ORDINI NECESSARIJ PER IL BUON GOVERNO DELLA COMMUNITA' FATTI ADÌ DETTO

### CAP. 186

1) Che niuno mangi all'osteria, ma che fa qualche servizio alla Comunità sia pagato conforme all'opera ne mangi al Ost.a a spese della Comunità.

- 2) Che si servino li Statuti circa il Pascolare, cioè che le pecore non vadino nelli pascoli de Bestiami grossi, ne questi vadino in danno.
- 3) Che niuni taglino, ne per suo uso ne manco per vendere ma chi vorrà legnami dalla Comunità per bisogno facian vedere p.o\* il bisogno ad alcuni Reggenti.
- 4) Chi vorrà legnami per fabricar non vi essendo bisogno ma solo per Bonificar o Case o loghi le paghi al Comune.
- 5) Li Massari che scodono le taglie ed sono pagati dalla Comunità non si facciano pagare da particolari.
- 6) La Macina si paghi da quelli che più macinano.
- 7) Che si provega per tempo accior non venghino spese alla Comunità.
- 8) Li Massari nel scoder le taglie abbiano pietà alli Poverini.
- 9) Li Principali e più potenti nella Comunità siano li primi a regolarsi e Regolare e fare, si regolino tutti nel buon governo delle Cose Comuni, con protesto se non lo fanno che il Sig.r Iddio li farà diventar poveri, oltre altri castighi ch'averanno in questa e nell'altra vita. Viva il Signore Giesù Christo ed chi lo teme ed ama. Amen.

\* Prima

**PER NON CONDURRE LEGNE FUORI  
DEL COMUNE. ORDINE FATTO ADDÌ  
ULTIMO NOVEMBRIO 1627  
NEL LUOGO SOLITO**

CAP. 187

Perchè si vide che ..... persone tanto terrene come forestiere  
..... timore ..... l'anno .....

[Il documento si interrompe a questo punto. Seguono altre pagine con la trascrizione di capitoli già citati e di uno nuovo, tratto dallo Statuto vecchio]

CAP. 199

ORDINE ESTRATTO DAL STATUTO  
VECCHIO CIRCA LI CONFINI  
DI BERNADEGO DI PRECASAGLIO

(CAP. 11)

È statuito che sij regolato et osservato il monte di Bernadego cominciando al Rio di Cajo in fuori e dal diviso di Calianico in dentro e dal trozzo di Cajone in giuso e dal Plazzo della Ceresa in suso giusto detto Statuto.

\* Attualmente Pra de la Serisa (ciliegia), sopra Calianico.

DIE 10 MENSIS MAIJ 1646

Convocata e congregata la publica e general vicinia del Comune et homini di Ponte di Legno nel luogo solito del Pracabasso, nel tebiato de Bricchetti di ordine di Bonhomo Favalino Console di esso Comune e suoi Regenti Comandati ad uno per uno per Andrea Checco Camparo d'esso Comune e premesso prima il sono della campana secondo il solito, quali homini sono delle quattro parti le trei delli habitanti che hanno voce in detto comune che ora si ritrovano a casa per tratar l'infrascritte cose, cioè

omissis aliis

Parimenti li sudetti adì detto hanno statuito e ordinato che niuno possi segare in dette segaglie del Comune sin che non saranno partite e divise dalli segatori in pena di lire dodici dico lire 12 per segatore e possa esser accusato conforme le accuse delle segalie sudette, e scosse come di s.a in dette segaglie et l'istessa pena sij anco a quelli quali segassero nella parte dell'altro senza sua licenza.

## APPENDICE 1

CAMPARI: 1, 3, 15, 16, 19, 23, 36, 41, 42, 44, 47, 50, 59, 66, 68, 75, 76, 79, 93, 104, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 124, 132, 142, 143, 145, 146, 148, 153, 161, 176, 180, 185.

CONSIGLIERI (TRENTA): 118, 120, 143, 161, 177.

CONSOLI: 5, 6, 15, 16, 19, 23, 27, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 69, 70, 76, 92, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 116, 120, 122, 143, 177, 181, 182, 184, 185.

DEGANI: 59, 65, 66, 98, 99.

ESTIMATORI: 19, 25, 41, 53, 76, 105.

FORESTIERI: 17, 18, 19, 20, 24, 129.

MASSARI: 39, 41, 49, 50, 71, 116, 121, 122, 138, 150, 177, 186.

NODARI: 1, 5, 23, 25, 40, 41, 47, 53, 76, 99, 113, 116, 120, 121, 132, 143, 153, 177, 180.

REGENTI (LI DIECI): 1, 6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 53, 56, 92, 93, 112, 120, 122, 127, 138, 143, 160, 181, 182, 185, 186.

REGOLANI: 3, 15, 16, 19, 23, 41, 47, 122, 132, 142, 143, 145, 153, 160, 176, 180.

SPETTABILE COMUNITA DI VALLE - CAPITANO - SERENISSIMA - UFFICIO CRIMINALE - STATUTI VAL CAMONICA: 42, 48, 51, 65, 66, 92, 102, 117, 118, 119, 121, 122, 148, 182, 184, 185.

VICINIA: 6, 26, 39, 44, 51, 53, 110, 120, 122, 147, 149, 153, 156, 157, 159, 160, 161, 174, 176, 177, 179, 181, 183, 185.

\* I numeri sottolineati indicano che il capitolo è dedicato esplicitamente all'argomento.

## APPENDICE 2

COGNOMI CITATI NELLO STATUTO.

SCARSI, DE BEZZI, DE FICII, cap. 126.

CAVIGELLUS, RAMPOLONUS, POVOLUS, FAITA DE MERALDIS, DE REGATIIS, CERUTUS, PEDINI, CANZANELA, FRANCISCHETTUS, PICELLA, MARTINELLA, NONELLUS, LESIOLUS, LIONCELLUS, DE SOZZIS, CRESERIUS, SANDRINUS, CRAPELLUS, cap. 161.

DONATI (console nel 1624), cap. 184.

CAVIGELLUS (camparo nel 1627), cap. 185.

BREDA, CERULUS, BEATRICI, SOZIUS, CRAPELLUS, SPAGNOLUS, FAVALINUS, ROSSIS, JACOMELLUS, DE RIZZIS, MOTA, DE FICIS, LESIOLUS, DE PATTIS, DE BORMETTIS, DE SCARSIS, DE TOCCAGNIS, FAIFERRUS, ROSSINUS, MONDINUS, SIGNORINIS, VECLANI, DE BETIIS, DE FILIPPI, PICELLI, JACONES, DE MASSIS, SANDRINUS, SEMBINELLUS, GNARELLUS, MAM, MAIGIS, BEDOLA, ZUELUS, LONGHINUS, CERUTUS, CECHUS, MACULATTUS, BRICHETTUS, PLONA, cap. 185

## APPENDICE 3

### LE MONETE CITATE NELLO STATUTO

**BERLINGA - BERLINGOTTO:** lira milanese del XVI-XVII secolo che valeva un primo tempo 16 soldi. Dopo il 1552, pur diminuendo di peso, ne valeva 20. L'immagine riprodotta sul rovescio riportava S. Ambrogio a cavallo. Le berlinghe veneziane o lire veneziane avevano, nel medesimo periodo, lo stesso valore di quelle milanesi.

**MARCELLO:** la emise Marcello, Doge di Venezia, tra il 1473 e 1474. Aveva il valore di circa mezza lira. Lo stesso nome assunsero più tardi altre monete dello stesso valore coniate da altre zecche.

**GROSSO:** moneta medievale d'argento, molto diffusa in Europa e nel Levante a partire dal secolo XIII. All'origine corrispondeva ad 1 soldo di lire (12 denari), ma in seguito ogni zecca ne fece variare sia il peso che il valore. Il nome GROSSO deriva appunto dalla sua dimensione. Il GROSSCHEN rimane ancora oggi nella monetazione austriaca.

**SCUDO:** moneta d'oro. Il nome deriva dallo scudo del principe o dello Stato che le monete recavano su una delle due facce. Coniato dapprima in Francia nel 1338 venne in seguito imitato e diffuso in tutta Europa e in particolare in Italia dall'inizio del XVI secolo. In seguito venne coniato in argento assumendo altri nomi quali TALLERO, DUCATONE, FRANCESCONE, FILIPPO.

**GAZZETTA:** moneta di mistura del valore di due soldi, coniata a Venezia dal secolo XVI.

**MARCHETTO:** moneta veneziana del valore di un soldo. Il nome derivava dall'effigie di S. Marco che vi era impressa.



## **BIBLIOGRAFIA**

### **STATUTI CITATI E CONSULTATI**

- Statuti di Vallecamonica, Brescia 1624, edizione anastatica a cura di EUGENIO FONTANA, Ceto 1983
- Statuto del Comune di Vione - 1787, a cura di CESARE TREBESCHI, Commentari dell'Ateneo di Brescia, 1968
- Gli antichi Statuti di Malè, a cura di ITALO CCOVI, Centro Studi per la Val di Sole, 1979
- Statuti del Comune di Berzo Demo - 1656, a cura dell'AMM. COMUNALE, 1988
- Carte di Regola della Comunità di Vermiglio nel secolo XVII, a cura di FORTUNATO TURRINI, Centro Studi per la Val di Sole, 1979

### **LIBRI E RIVISTE**

- GIOVANNI DA LEZZE, Il Catastico - 1609 - Dossier sulla Valcamonica, a cura di G. Vitali, Cividate Camuno 1977
- P. GREGORIO DI VAL CAMONICA, Curiosj trattenimenti continenti raguagli sacri, e profani de' popoli camuni, Venezia 1698, (ristampa anastatica Bologna, Forni, 1965)
- BORTOLO RIZZI, Illustrazione della Valcamonica, Pisogne 1870
- GABRIELE ROSA, Valcamonica e Lago d'Iseo nella storia, Breno 1881
- ROBERTO ANDREA LORENZI, Medioevo Camuno, Brescia 1979
- ADELIO COMINOLI, Ponte di Legno. La sua storia dalle origini ad oggi, Malegno 1979
- DUILIO FAUSTINELLI (a cura di F. Nardini), Slümà Pés. Vedere, guardare, ascoltare, Brescia 1982
- BRESSAN, TOGNALI, BELOTTI, MAJO, Temù. Un paese, una storia, Milano 1987
- L'Alta Valcamonica da Vione a Ponte di Legno, Guide Grafo 8, luglio 1992
- GIANCARLO MACULOTTI, Un documento del 1509, in "Il Castellaccio", rivista della sezione del CAI di Pezzo-Ponte di Legno, n. 4, 1992



## MONUMENTA BRIXIAE HISTORICA FONTES

- I. Edizione anastatica della Regola della Compagnia di S. Orsola di Brescia, istituita da s. Angela Merici nel 1535, approvata da s. Carlo nel 1581, con apparato critico e riferimento a tutti i testi precedenti e alle edizioni bresciane fino a oggi, a cura di Luigi RINALDINI, padre dell'Oratorio di Brescia. 1970.
- II. Il Sacramentario benedettino-bresciano nel secolo XI. (Ricerche sul ms 2547 della biblioteca dell'Università di Bologna). A cura di Emilio ZANA. (Premio Bonardi 1971). 1971.
- III. Statuti comunali di Polpenazze e di Manerba. Secolo XV, a cura di Gian Pietro BROGIOLO. 1973.
- IV. Giorgetta BONFIGLIO-DOSIO, Il commercio degli alimentari a Brescia nel primo Quattrocento. 1979.
- V. Andrea COSTA, Compendio storico della città di Brescia (sec. XVIII), a cura di Ugo VAGLIA. 1980.
- VI. I nuovi statuti veneti di Lovere (1605). Introduzione, trascrizione e note a cura di Giovanni SILINI. 1981.
- VII. Rosa ZILIOLI FADEN, Le pergamene del monastero di S. Giulia di Brescia ora di proprietà Bettoni-Lechi. 1043-1590. Regesti. 1984.
- VIII. Angelo BARONIO, *Monasterium et populus*. Per la storia del contado lombardo: Leno. 1984.
- IX. Roberto NAVARRINI, L'archivio della Congrega della carità apostolica di Brescia. Serie Eredità e annali. 1988.
- X. Arveno SALA, Fra Bergamo e Brescia. Una famiglia capitaneale nei secoli XI e XII. I "De Martinengo". 1990.
- XI. Description over cathastico de tutti i loci et siti di Cittadella Nova over Broletto del anno 1553, a cura di Valentino VOLTA. 1991.
- XII. Un inedito registro di Pandolfo Malatesta, sec. XV, a cura di Elisabetta CONTI. 1991.
- XIII. I patti di Venezia con Brescia - 1252-1339, a cura di Luca SANDINI. 1991.
- XIV. Statuti del Comune di Ponte di Legno, sec. XVI-XVII, a cura di Giancarlo MACULOTTI. 1993.



STAMPERIA FRATELLI GEROLDI  
dal 1904 stampatori ed editori  
BRESCIA

